C.E. System Web

CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)
P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero* ***23 del 21 luglio 2026***

In breve

1 **Omessa fatturazione e omesso reverse charge: regimi sanzionatori a confronto**

2 **La plusvalenza da cessione di aree edificabili e il regime della tassazione separata**

3 **Avvisi bonari, stop ai termini fino al 4 settembre**

Approfondimenti

1 **Le impugnazioni delle deliberazioni assembleari negative - prima parte**

2 **Le sospensioni feriali 2026**

3 **Adesione automatica alla previdenza complementare dal 1° luglio 2026: cosa cambia per i datori di lavoro**

4 **Società di comodo: cause di esclusione e disapplicazione nel Modello REDDITI 2026**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto
Dott.ssa Beatrice Gitto
Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa 3

L'Agenzia interpreta

..... 17

Il Giudice ha sentenziato

..... 20

In breve 26

Omessa fatturazione e omesso reverse charge: regimi sanzionatori a confronto 26

La plusvalenza da cessione di aree edificabili e il regime della tassazione separata 29

Avvisi bonari, stop ai termini fino al 4 settembre 32

L'Approfondimento 35

Le impugnazioni delle deliberazioni assembleari negative – prima parte 35

L'Approfondimento 42

Le sospensioni feriali 2026 42

L'Approfondimento 54

Adesione automatica alla previdenza complementare dal 1° luglio 2026: cosa cambia per i datori di lavoro 54

L'Approfondimento 62

Società di comodo: cause di esclusione e disapplicazione nel Modello REDDITI 2026 62

Flash di stampa

Scadenza del 31.07.2026 per le definizioni agevolate	IL SOLE 24 ORE 14.7.2026	La prima o unica rata della rottamazione-quinquies scade il 31.07.2026, con un periodo di tolleranza di 5 giorni (fino al 5.08.2026) solo per chi paga in un'unica soluzione. Chi opta per più rate decade dai benefici se salta due scadenze, anche non consecutive; tuttavia, una rata mancata può essere recuperata entro la successiva. Rottamazione-quater e riammessi hanno sempre i 5 giorni extra, quindi possono pagare entro il 5.08.2026.
Scadenze di versamento delle imposte per le società di capitali	IL SOLE 24 ORE 14.7.2026	Per le società di capitali, il saldo Ires/Irap 2025 e il primo acconto 2026 vanno versati entro il 30.06.2026 se il bilancio è approvato entro aprile; il termine può essere posticipato di 30 giorni applicando lo 0,40%. Se il bilancio viene approvato entro giugno (o entro i 180 giorni dalla chiusura), il pagamento deve avvenire entro il 31.07.2026, prorogabile al 31.08 con la maggiorazione dello 0,40%. Per le società Isa, se l'approvazione del bilancio avviene entro aprile o maggio, la scadenza originaria è il 30.06, prorogata al 20.07 o al 20.08 con lo 0,80%. In caso di approvazione a giugno, il termine resta il 31.07 senza proroga Isa; eventuale slittamento al 31.08 comporta la maggiorazione dello 0,40%.
Regime fiscale e previdenziale degli influencer	IL SOLE 24 ORE 14.7.2026	Il Tuir non prevede una normativa specifica per influencer e content creator; la qualificazione dei proventi si valuta caso per caso, generalmente come lavoro autonomo o reddito d'impresa, o occasionalmente come redditi diversi. Dal

		2025 è attivo il codice Ateco 73.11.03 per l'attività di influencer marketing. La circolare Inps n. 44/2025 ha stabilito che, se l'attività dell'influencer è artistico-interpretativa, si applica il regime previsto per questa categoria e cambiano anche gli obblighi del committente.
Inesistenza dei crediti d'imposta	ITALIA OGGI 14.7.2026	L'Agenzia delle Entrate contesta alcuni crediti d'imposta Zes perché, secondo Oic 16, alcuni beni sarebbero classificati come BII4 anziché BII2 o BII3. Tuttavia, tale contestazione non dovrebbe far considerare il credito inesistente, ma solo non spettante, evitando così conseguenze decadenziali e sanzioni. • Secondo il Mef (01/07/2025), un credito è inesistente solo se manca dei requisiti previsti dalla normativa; manuali tecnici non possono determinare l'inesistenza se non citati espressamente.
Contributo unificato con natura tributaria	ITALIA OGGI 13.7.2026	Le decisioni dei giudici confermano che il contributo unificato è un tributo. L'invito al pagamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica, dopo di che diventa definitivo. Il contributo segue una prescrizione decennale.
Rilevazione contabile dei canoni di noleggio	ITALIA OGGI 13.7.2026	L'assenza di regole specifiche sui canoni di noleggio porta ad applicare le norme della locazione. Il noleggio è considerato una "locatio operis" dove il noleggiante deve fornire un servizio a pagamento. Contabilmente, i canoni attivi sono registrati come proventi nella voce A.1 se fanno parte dell'attività principale, o A.5 se accessori. Se i canoni sono incassati in anticipo, si rilevano risconti passivi; se posticipati, si rilevano ratei maturati ma non ancora pagati. Per i canoni passivi, il noleggiatore registra il costo e l'Iva al ricevimento della

		fattura. Al 31 dicembre, si calcolano risconti se i pagamenti sono anticipati e ratei passivi se sono posticipati.
Recupero dei punti sulla patente a crediti	ITALIA OGGI 13.7.2026	L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 4634/2026, ha pubblicato linee guida e modulistica per il recupero dei crediti della patente a crediti (Pac) tramite formazione o investimenti. Con la formazione, si recupera 1 credito ogni 4-7 ore (0,25 crediti/ora), rispettando durata proporzionata alla violazione, frequenza minima del 90% e test finale con almeno il 70% di risposte esatte. Con gli investimenti, si ottiene 1 credito da 5.000 a 25.000 euro, 3 fino a 50.000 euro, 6 oltre 50.000 euro.
Finanziamento con cessione del quinto della pensione	ITALIA OGGI 14.7.2026	L'Inps, con il messaggio n. 2308/2026, ha approvato un nuovo schema di convenzione per la cessione del quinto della pensione. Tra le novità: maggiore tutela nella comunicazione della quota cedibile e identificazione obbligatoria del pensionato tramite documento e OTP inviato al cellulare certificato per accedere alle informazioni.
Sequestro penale delle cripto-attività	ITALIA OGGI 15.7.2026	Il decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2024/1260, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14.07.2026, introduce la confisca per equivalente di beni strumentali e quella verso terzi cessionari collusi. Per il sequestro di cripto-attività, vengono aggiornate le norme del codice di procedura penale: il sequestro avviene tramite trasferimento delle cripto-attività e, se possibile, dei mezzi di accesso come chiavi private, nel fondo unico di giustizia; in alternativa, si adottano procedure che garantiscano custodia e controllo esclusivi da parte dell'autorità.

Cooperative compliance e comunicazione rischi precedenti e rateazione delle somme	IL SOLE 24 ORE 15.7.2026	Il decreto correttivo Omnibus consente di rateizzare le imposte relative ai rischi precedenti l'ingresso nel regime di cooperative compliance, senza applicazione di sanzioni amministrative o penali. Con il Tax control framework opzionale, è possibile comunicare i rischi antecedenti ed evitare sanzioni, oltre a rateizzare le somme dovute.
Bonus donne, giovani e Zes più facili con riassunzione	IL SOLE 24 ORE 15.7.2026	La L. 25.06.2026, n. 112 ha modificato l'art. 31 D.Lgs. 150/2015, ampliando i datori di lavoro che possono ottenere esoneri contributivi sulle nuove assunzioni anche se i lavoratori già avevano un rapporto incentivato. Il nuovo datore, in caso di riassunzione, può accedere all'agevolazione residua anche se ha licenziato personale nei 6 mesi precedenti.
Trasparenza per utilizzo dell'intelligenza artificiale	IL SOLE 24 ORE 15.7.2026	Dal 2 agosto 2026, l'art. 50 dell'AI Act impone alle aziende che producono o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale per testi, foto, video o audio di essere trasparenti con gli utenti riguardo all'uso dell'AI. A supporto, la Commissione Europea ha approvato il 9 luglio 2026 un codice di pratiche che aiuta a evitare interpretazioni equivoche dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale.
Sanzioni tributarie e penali senza duplicazioni	IL SOLE 24 ORE 15.7.2026	La riforma sanzionatoria fiscale (D.Lgs. 87/2024) stabilisce che, se per gli stessi fatti si applicano sia sanzioni tributarie che penali, il giudice deve considerare quelle già comminate. Questo permette di ridurre o annullare la seconda sanzione, evitando punizioni duplicate e rispettando i principi europei e costituzionali.
	IL SOLE 24 ORE 16.7.2026	Durante il question time in Commissione Finanze, è stato chiarito che l'Iva sullo

Smobilizzo del magazzino e imponibilità Iva		smobilizzo del magazzino segue la natura dell'oggetto: se si tratta di beni mobili, si applica la disciplina Iva relativa ai beni ceduti; se si tratta di beni immobili, si applica il regime previsto dall'art. 10 (esenzione, imponibilità obbligatoria o per opzione).
Interpretazione autentica per esenzione Imu e Covid	IL SOLE 24 ORE 16.7.2026	Il sottosegretario all'Economia ha dichiarato, durante un'interrogazione in Commissione Finanze, che non è possibile introdurre una norma interpretativa per esentare dall'Imu le abitazioni senza residenza anagrafica per emergenza Covid, poiché la legge è già chiara e distinguere i vari casi sarebbe complesso.
Interpelli a pagamento	IL SOLE 24 ORE 16.7.2026	Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1204/2026 sul regolamento Mef per il contributo sugli interpelli fiscali complessi, richiede più scaglioni e una consultazione pubblica. Propone tariffe graduate in base a redditi, ricavi, compensi e volume d'affari, invece della sola soglia dei 100 milioni di euro.
Documentazione per accesso a Ires premiale	IL SOLE 24 ORE 16.7.2026	Le imprese che vogliono accedere all'Ires premiale devono preparare subito un dossier interno con tutte le evidenze richieste. I verbali di bilancio e destinazione dell'utile devono mostrare chiaramente l'accantonamento a riserva, come richiesto dalla disciplina. Documentate le riserve con prospetti che mostrino movimenti, vincoli e riconciliazioni con il bilancio, per dimostrare la corretta gestione. Conservate i calcoli per l'investimento minimo, indicando il confronto tra 30% dell'utile accantonato, 24% dell'utile 2023 e il limite di 20.000 euro. Ordinate e archiviate contratti, ordini, fatture, pagamenti e registrazioni dei cespiti, verificando la coerenza dei beni

		acquistati con la normativa (D.M. MEF 8.08.2025). Per i requisiti occupazionali, documentate le Unità lavorative annue, confrontate i dati con i periodi precedenti, e monitorate Cig e ammortizzatori che possono far perdere l'agevolazione.
Modelli 730/2026	ITALIA OGGI 16.7.2026	La terza finestra per la consegna dei documenti ai Caf e commercialisti per i modelli 730/2026 si è chiusa il 15 luglio, con trasmissione entro il 23 luglio. La prossima finestra aprirà il 15 settembre e riguarderà i 730 i cui documenti sono stati consegnati entro il 31 agosto. L'Agenzia delle Entrate sta effettuando controlli sui 730 già inviati, specialmente quelli trasmessi entro il 15 maggio, sospendendo i rimborsi in caso di incongruenze tra dati dichiarati e dati dell'Amministrazione.
Manuale di Frascati e credito d'imposta per ricerca e sviluppo	IL SOLE 24 ORE 16.7.2026	Dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5627/2026, che ha escluso l'applicazione dei criteri Frascati al credito d'imposta R&S prima del 2020, ora si attende la decisione della Cassazione per capire come evolveranno le controversie fiscali in corso.
Inquadramento organico del florovivaismo	IL SOLE 24 ORE 16.7.2026	Approvato il decreto attuativo della legge delega (L. 102/2024) sul florovivaismo. L'attività è definita come produzione di vegetali da parte dell'imprenditore agricolo, svolta in vivaio, serra o altre strutture anche mobili. Sono stati inoltre individuati l'elenco delle attività connesse e il contratto di coltivazione.
Credito d'imposta design esaurito ma prenotazioni aperte	IL SOLE 24 ORE 16.7.2026	Il Mimit comunica che i fondi per il credito d'imposta design e ideazione estetica (D.M. 3.07.2026, 60 milioni) sono esauriti. È comunque possibile inviare la

		prenotazione, in attesa di nuovi finanziamenti.
Perdite nelle liquidazioni di soggetti Ires	ITALIA OGGI 17.7.2026	Dal 2025, secondo il nuovo art. 182, c. 3 Tuir (D.Lgs. 192/2024), il reddito dei soggetti Ires in liquidazione può essere calcolato sulla base dei bilanci relativi ai periodi di liquidazione, sottraendo le perdite precedenti, anche se anteriori alla liquidazione. Fino al 2024, l'art. 182 Tuir richiedeva una determinazione provvisoria del reddito tramite bilancio; questi diventavano definitivi dopo tre esercizi per imprese individuali e società di persone, o cinque esercizi per soggetti Ires, o in caso di mancata presentazione del bilancio finale.
Proroga dello split payment al 30.6.2029	IL SOLE 24 ORE 17.7.2026	Il Consiglio UE ha prorogato lo split payment verso le P.A. fino al 30 giugno 2029, con effetto retroattivo dal 30 giugno 2026.
Comunicazioni di irregolarità relative al modello Redditi 2024	ITALIA OGGI 17.7.2026	Sono state notificate comunicazioni di irregolarità sul modello Redditi 2024 (anno 2023) e liquidazioni definitive delle imposte sui TFR del 2022. Anche gli avvisi di accertamento per rettifiche sui redditi 2021 sono stati trasmessi. Il secondo invio massivo di atti segue quello iniziato a fine maggio, con un picco a metà giugno dei controlli formali sull'anno d'imposta 2023.
Coefficiente di rivalutazione del TFR	IL SOLE 24 ORE 17.7.2026	A giugno 2026 il coefficiente di rivalutazione delle quote di Tfr accantonate al 31.12.2025 è pari a 2,786543.
Sospesa l'attività di notifica dell'Inps in agosto	IL SOLE 24 ORE 17.7.2026	L'Inps ha comunicato che dal 27 luglio al 31 agosto 2026 sarà sospesa la notifica delle note di rettifica, diffide di adempimento, verbali ispettivi e atti di accertamento, così come l'emissione degli avvisi di addebito.

		Le verifiche della regolarità contributiva tramite il sistema Dpa saranno sospese nello stesso periodo, salvo casi necessari per evitare la prescrizione del credito.
Tregua fiscale estiva	IL SOLE 24 ORE 18.7.2026	Ad agosto sono sospese le notifiche degli atti, eccetto i termini legati a richieste durante accessi, ispezioni, verifiche e procedure di rimborso Iva. L'Agenzia delle Entrate ha pianificato le attività per evitare sovraccarichi nei mesi vicini alla sospensione. Dal 1 agosto al 4 settembre, sono sospesi anche i pagamenti relativi ai controlli automatici, controlli formali, liquidazioni separate e la trasmissione di documenti richiesti ai contribuenti. Eventuali avvisi bonari notificati ad agosto avranno scadenza dal 5 settembre. Sono previsti margini di tolleranza aggiuntivi per il periodo estivo.
Regime fiscale e nuovo Testo Unico	IL SOLE 24 ORE 18.7.2026	Con il D.Lgs. 117/2026 si conclude il consolidamento del Testo Unico delle imposte sui redditi, che sostituisce il Dpr 917/1986 e sarà in vigore dal 1.01.2027. Il nuovo Testo Unico integra le regole della Transizione 5.0, conferma scaglioni, periodo e condizioni di accesso, ma aggiorna i riferimenti agli allegati tecnici senza modificarne il contenuto. I richiami alle vecchie disposizioni diventano automaticamente riferimenti al nuovo Testo Unico. Rimangono fuori le agevolazioni operate come credito d'imposta o contributo pubblico (Transizione 4.0, R&S, Zes unica, Sabatini, Conto termico, superbonus, credito agricoltura). Gli articoli chiave disciplinano ammortamenti, componenti di reddito e Patent box, ora integrato nel Testo Unico. Le comunicazioni preventive restano ancorate alla legge precedente, mentre quelle di

		completamento seguono il nuovo quadro normativo.
Credito d'imposta R&S	IL SOLE 24 ORE 18.7.2026	Il Consiglio di Stato ha confermato che i cinque criteri del Manuale di Frascati 2015 non sono retroattivi per i crediti 2015-2019 ex art. 3 D.L. 145/2013. Tuttavia, le linee guida Mimit estendono ancora il quadro Frascati al vecchio credito, creando disallineamento con l'interpretazione giuridica e l'evoluzione istituzionale. Le linee guida dovrebbero chiarire fin dall'inizio la distinzione tra nuovo e vecchio credito, escludendo la retroattività dei criteri Frascati 2015. I riferimenti normativi devono essere aggiornati, e le checklist adottate secondo la disciplina vigente all'epoca. La certificazione mantiene efficacia, salvo inesattezze o verifiche tecniche, mentre i dinieghi basati solo sulla retroattività vanno riesaminati. Senza una disciplina transitoria, l'aggiornamento rischia di creare ulteriori complicazioni. Un consolidamento definitivo potrebbe arrivare da nuove pronunce del Consiglio di Stato o della Cassazione, ma già si rileva un aumento del contenzioso e dei costi difensivi. Restituire alla certificazione il suo ruolo deflattivo è urgente.
Decreti attuativi della legge delega sull'intelligenza artificiale	IL SOLE 24 ORE 18.7.2026	Il Consiglio dei Ministri ha approvato i primi decreti attuativi sulla legge delega dell'intelligenza artificiale, includendo dati, algoritmi e metodi matematici tra i segreti commerciali tutelati. Tuttavia, il know-how dei sistemi AI è protetto legalmente, ma rimane escluso dal patent box che non lo agevola fiscalmente. L'incentivo fiscale si limita a una super deduzione del 110% su software, brevetti, disegni e modelli registrati, senza includere il know-how aziendale.

Super ecobonus e super sisma bonus	IL SOLE 24 ORE 18.7.2026	Dal 23/07/2026 al 16/03/2027, i contribuenti che nel 2026 hanno sostenuto spese agevolate tramite super ecobonus o super sisma bonus per immobili danneggiati da eventi sismici nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione o lo sconto in fattura del credito fiscale. Il provvedimento n. 211701 del 17/07/2026 ha approvato il nuovo modello e istruzioni aggiornate. Per le spese del 2026 non è possibile detrarre direttamente il superbonus; il credito deve essere necessariamente ceduto o scontato in fattura. La proroga al 2026 dei bonus al 110% è valida solo se si rispettano requisiti specifici, tra cui spese eccedenti i contributi di ricostruzione e presentazione delle istanze dal 30/03/2024. È l'ultimo anno in cui si può optare per cessione o sconto in fattura: dal 2026, per tutti gli altri bonus edili, la detrazione avviene esclusivamente in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali.
Sanatorie multe, scelte in autunno	IL SOLE 24 ORE 18.7.2026	I contribuenti potranno scegliere la rottamazione degli enti locali tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, seguendo le modalità telematiche comunicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 16 ottobre. Gli enti decideranno sull'adesione alla sanatoria entro il 31 luglio 2026.
Regime premiale ISA	ITALIA OGGI 18.7.2026	La riduzione di un anno del termine di decadenza dell'accertamento per chi ha voto Isa almeno 8 dovrebbe applicarsi se i dati Isa sono corretti, anche in caso di contestazione di ricavi o costi. L'Agenzia delle Entrate invece nega il beneficio ogni volta che rettifica ricavi o costi, tradendo la funzione della norma. La Cassazione ha

		chiarito che il vantaggio va escluso solo quando emergono dati falsati che simulano affidabilità; una semplice rettifica non dovrebbe far perdere il beneficio. Il termine ridotto resta valido se i dati Isa sono veritieri, mentre l'ufficio può superarlo solo contestando l'erroneità dei dati comunicati ai fini Isa.
Crisi d'impresa e transazione fiscale	ITALIA OGGI 18.7.2026	L'art. 23, c. 2-bis del Codice della crisi permette agli imprenditori di proporre alle Agenzie fiscali il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, allegando attestazioni sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e sulla veridicità dei dati aziendali. Tuttavia, la valutazione non si limita al confronto con la liquidazione: una proposta può essere interessante sulla carta ma irrealizzabile se il Piano non genera abbastanza cassa. Convenienza senza fattibilità è solo teorica; la fattibilità senza considerare scenari avversi resta dubbia. Sono queste alcune riflessioni tratte dalla circolare 16.07.2026, n. 5/E sul Codice della crisi di impresa.
Risoluzione contributiva del 50% per artigiani e commercianti	IL SOLE 24 ORE 18.7.2026	Chi usufruisce della riduzione contributiva del 50% per commercianti e artigiani neoiscritti nel 2025 deve indicare la lettera E nella colonna 7 dei righi RR2 e RR3 del modello redditi PF, per applicarla anche su eccedenze 2025 e acconti 2026. Lo stesso vale per i forfetari che, dopo aver richiesto la riduzione del 35%, presentano domanda per la nuova agevolazione dal 8.08.2026, introdotta dall'art. 1, comma 186 L. 207/2024.
Adempimenti dichiarativi e contributi previdenziali dei professionisti	IL SOLE 24 ORE 18.7.2026	Dal 31.07 iniziano gli adempimenti dichiarativi per reddito e fatturato professionale del 2025, necessari per i versamenti dei contributi soggettivi e

		integrativi. Nel 2025, solo avvocati e veterinari vedranno un aumento del contributo soggettivo (dal 15% al 16% e dal 17,5% al 18%). Dal 4.05.2026, la Cassa dei dottori commercialisti permette il pagamento dei contributi anche tramite modello F24, oltre a Sdd, PagoPa e Mav. Il modello F24 sarà utilizzabile anche per la seconda rata del 2 novembre e per le eccedenze contributive in scadenza il 21.12.2026, consentendo compensazioni con crediti Irpef o altri bonus fiscali.
Recupero crediti	ITALIA OGGI 18.7.2026	Nel recupero crediti, le società devono comunicare al committente tutti i dati personali dei debitori. Se omettono tale obbligo, sia il committente che la società rischiano sanzioni per violazione della privacy, come accaduto nelle ingiunzioni n. 386 e 387 del Garante della privacy (50.000 euro al committente e 30.000 euro al fornitore).
Servizi intra-gruppo, benefit test con set documentale autonomo	ITALIA OGGI 20.7.2026	L'Ocse ha pubblicato una bozza del capitolo VII delle Linee guida sui servizi intercompany, approfondendo il benefit test. Questo test verifica se un'attività tra società consociate produce un vantaggio economico per il destinatario, valutando se un'impresa indipendente pagherebbe per lo stesso servizio o lo svolgerebbe da sola. Il benefit test va fatto prima di quello sul transfer pricing; senza beneficio, non c'è transazione intra-gruppo. È richiesto un set documentale autonomo per dimostrare il beneficio atteso e il valore generato, includendo dettagli sui riaddebiti, report sulle attività e prove sulla non duplicazione dei servizi.
Perdite su crediti e relative deduzioni	IL SOLE 24 ORE 20.7.2026	I crediti inesigibili sono regolati dagli artt. 106 e 101 D.P.R. 917/1986. La

		svalutazione dei crediti è deducibile fino allo 0,5% dei crediti commerciali non assicurati, ma solo fino a quando il Fondo svalutazione non raggiunge il 5% dei crediti. Le perdite su crediti sono deducibili per la parte che supera il Fondo, previa verifica della perdita e se ci sono elementi certi e precisi, oppure procedure concorsuali o negoziali. Sono deducibili anche crediti di modesta entità dopo 6 mesi dalla scadenza: fino a 5.000 euro per imprese con ricavi superiori a 100 milioni e 2.500 euro per le altre.
Nuove opzioni per la previdenza complementare	IL SOLE 24 ORE 20.7.2026	La Legge di bilancio 2026 ha introdotto regole specifiche per i lavoratori riassunti dal 1.07.2026 riguardo alla previdenza complementare (art. 8, D.Lgs. 252/2005). Secondo Covip, chi ha già trasferito il Tfr è automaticamente iscritto al fondo negoziale, salvo rinuncia entro 60 giorni; il datore informa e acquisisce dichiarazioni sull'iscrizione precedente. Se il Tfr non è mai stato trasferito o è stato riscattato integralmente, non c'è adesione automatica: il Tfr rimane gestito secondo l'art. 2120 c.c., con possibile versamento al Fondo Tesoreria Inps. L'adesione automatica vale solo per chi non ha riscattato la posizione; decorre dall'assunzione e i contributi partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.
Passaggio generazionale tra trust e patto di famiglia	IL SOLE 24 ORE 20.7.2026	Il trust agevola il passaggio generazionale quando gli eredi non sono ancora pronti a gestire il patrimonio, affidando la gestione a un trustee controllato professionalmente. Il trustee amministra i beni separati dal proprio patrimonio, seguendo le istruzioni dell'atto e tutelando i beneficiari. Si può anche proteggere dai creditori. Il patto di famiglia permette di trasferire azienda o

partecipazioni a uno o più discendenti e regola i rapporti economici tra i legittimari, anticipando la successione.

L'Agenzia interpreta

Agevolazione sul patto di famiglia richiede il controllo effettivo	INTERPELLO N. 143/2026	L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 143/2026, ha precisato che l'esenzione dall'imposta di donazione prevista dall'art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 non si applica se il beneficiario non acquisisce il reale controllo della società. Nel caso specifico, il figlio riceveva la nuda proprietà del 95% delle quote e i diritti di voto, ma alcune clausole statutarie riservavano al padre poteri tali da impedirgli il controllo effettivo. Serve dunque un controllo concreto sulle decisioni dell'assemblea ordinaria, non solo il possesso formale dei voti.
Imposta di bollo sulla tenuta del libro giornale informatico	INTERPELLO N. 144/2026	La risposta n. 144/2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per il libro giornale telematico, le 2.500 registrazioni per l'imposta di bollo vanno calcolate per ogni periodo d'imposta, terminando con la chiusura dell'esercizio.
"Prima casa" sul confine	INTERPELLO N. 145/2026	L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 145 del 13.07.2026, ha chiarito che l'agevolazione "prima casa" può essere applicata all'intero fabbricato ereditato anche se è suddiviso in due particelle catastali non accorpabili perché situate in Comuni diversi.
Adempimento spontaneo e controlli per anomalie	PROVVEDIMENTO 14.07.2026	Con il provvedimento del 14.07.2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito come segnalare ai contribuenti possibili incoerenze relative agli indici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2024, favorendo il ravvedimento operoso prima dei controlli. Anche chi ha una pagella Isa

		ottima viene monitorato se non usa i dati precalcolati, che il software "Il Tuo Isa" richiede per un calcolo corretto. I controlli riguardano attività soggette agli Isa nel triennio 2022/2024; ogni contribuente riceverà comunicazione su massimo tre anomalie considerate più rischiose.
Decadenza dalla rottamazione-quinquies con versamenti in ritardo	FAQ ADER	Secondo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, se non si paga l'unica rata entro il 5 agosto 2026, si perde la rottamazione-quinquies. Con il pagamento rateale, si perdono le agevolazioni se non vengono pagate due rate (anche non consecutive) o se l'ultima rata viene versata in ritardo di oltre 5 giorni.
Sdoganamento e immissione in libera pratica	CIRCOLARE N. 18/D 8.7.2026	L'Agenzia delle Dogane ha sospeso la circolare 8.07.2026 n. 18/D dopo un articolo che ne evidenziava l'impatto sulle indagini sulle importazioni di mascherine durante la pandemia. Alcuni hanno sostenuto che lo sdoganamento non coincida con l'immissione sul mercato, legittimando così l'entrata di dispositivi senza marcatura CE. L'Agenzia ha precisato che la circolare riguarda principi generali e non casi specifici.
Nuove funzionalità del Cassetto fiscale	PROVVEDIMENTO N. 210791/2026	Con il provvedimento n. 210791/2026, l'Agenzia delle Entrate ha aggiunto al Cassetto fiscale nuove funzionalità che permettono ai contribuenti di consultare lo stato di avvisi e provvedimenti fiscali.
Trust cessato e manca imposizione fiscale	INTERPELLO N. 146/2026	L'Agenzia delle Entrate (interpello n. 146/2026) chiarisce che, se il trust termina prima del previsto e il patrimonio torna al

		disponente, non si applicano imposta di donazione né imposta sui redditi.
Dichiarazione integrativa per modifica richiesta di rimborso nel gruppo	INTERPELLO N. 147/2026	Secondo l'interpello n. 147/2026, l'Agenzia delle Entrate permette una dichiarazione integrativa per modificare la richiesta di rimborso in compensazione, ma non per trasformarla in una cessione infragruppo, poiché tale modifica non è prevista dalla normativa.
Composizione negoziata e proposta transattiva	CIRCOLARE N. 5/E/2026	La circolare n. 5/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che la proposta transattiva per la composizione negoziata della crisi deve includere tutti i debiti, anche l'Iva, ed essere presentata almeno 4-5 mesi prima della chiusura delle trattative. Presentare la proposta troppo a ridosso della scadenza può compromettere correttezza, buona fede e fiducia reciproca, impedendo agli Uffici di effettuare valutazioni adeguate.

Il Giudice ha sentenziato

Canone per pertinenze balneari	CASSAZIONE N. 23050/2026	La Cassazione, con l'ordinanza 23050/2026, ha accolto in parte il ricorso di un concessionario balneare, stabilendo che l'aumento dei canoni previsto dalla L. 296/2006 si applica ai rapporti in corso, ma solo le pertinenze destinate effettivamente a uso commerciale, terziario, direzionale o produttivo devono seguire i valori Omi. Le contestazioni riguardavano i canoni maggiorati richiesti dal Comune per gli anni 2007-2013.
Cessione leasing immobiliare e alternatività Iva-registro	C.G.T. MILANO N. 1293/2026	La Corte di giustizia tributaria di Milano (sentenza n. 1293/2026) ha stabilito che l'imposta di registro sulla cessione di leasing immobiliare strumentale non è proporzionale. Secondo il principio di alternatività IVA-registro, per atti soggetti a IVA si applica solo l'imposta di registro fissa. È quindi previsto il rimborso dell'imposta pagata in eccesso.
Agevolazione per acquisto della prima casa	CASSAZIONE N. 19010/2026	Con l'ordinanza n. 19010/2026, la Cassazione ha chiarito che, per ottenere l'agevolazione sull'acquisto della prima casa, il contribuente non deve aver già usufruito dei benefici su altri immobili in Italia, inclusa la nuda proprietà o quote anche minime.
Liquidazione dinamica in continuità aziendale	TRIBUNALE DI LUCCA N. 2260/2026	Il Tribunale di Lucca (decreto 6.03.2026), anticipando la sentenza della Cassazione n. 22960/2026, ha esaminato la liquidazione giudiziale nel concordato in continuità, considerando il valore di liquidazione come

		parametro per valutare il trattamento dei creditori (artt. 84 e 87 Codice della crisi). Questo valore deve essere calcolato simulando realisticamente lo scenario di liquidazione giudiziale, non basandosi sulla disgregazione automatica del patrimonio aziendale.
Misure protettive vincolate alla tenuta del risanamento	TRIBUNALE DI MILANO 19.6.2026	Il Tribunale di Milano (ordinanza 19.06.2026) ha chiarito che le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata non possono essere usate per rimandare crisi senza prospettiva di recupero. Il giudice ha ampio controllo sull'efficacia dello strumento scelto dall'imprenditore e l'apertura della negoziazione non basta a garantire la protezione del patrimonio aziendale. Nel caso, la debitrice ha chiesto la conferma delle misure protettive erga omnes e cautelari contro due banche, dopo la revoca degli affidamenti e nel contesto di un piano basato sullo stralcio dei debiti previdenziali.
Falso in bilancio e condanna degli amministratori	CASSAZIONE N. 26293/2026	La Cassazione (sentenza n. 26293/2026) chiarisce che il falso in bilancio non basta per condannare gli amministratori per bancarotta impropria: serve dimostrare un nesso causale tra la condotta e il dissesto tramite giudizio controfattuale. Nel caso specifico, viene condannato l'amministratore che ha cambiato senza giustificazione i criteri di valutazione contabile.
Deduzione spese di manutenzione	CASSAZIONE N. 23008/2026	La Cassazione (ordinanza n. 23008/2026) ha chiarito che gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili fino allo 0,50% del valore nominale dei crediti e le spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento fino al 5% del costo dei

		beni ammortizzabili. L'Agenzia delle Entrate può recuperare fiscalmente le quote eccedenti questi limiti, anche se l'impresa è in regime di esenzione fiscale o aiuto di Stato; il contribuente deve segnalare le variazioni nelle dichiarazioni dei periodi agevolati.
Il manuale di Frascati non si applica retroattivamente per R&S	CONSIGLIO DI STATO N. 5627/2026	Il Consiglio di Stato, con la sentenza 14.07.2026 n. 5627, ha chiarito che per il credito d'imposta ricerca e sviluppo 2015-2019 non si possono applicare retroattivamente i criteri del Manuale di Frascati; in quegli anni valeva solo l'art. 3 D.L. 145/2013, che permetteva di agevolare anche attività di innovazione. La decisione esclude il Manuale come parametro vincolante per il recupero dei crediti di quel periodo.
Responsabilità 231 e termini di prescrizione	CASSAZIONE N. 26378/2026	La Cassazione, con sentenza n. 26378/2026, ha stabilito che la prescrizione per l'illecito amministrativo degli enti dura 5 anni dal reato presupposto. La contestazione interrompe tale termine fino al giudicato. Se la contestazione avviene prima della prescrizione del reato, la successiva estinzione non influisce sulla responsabilità dell'ente.
Violazioni in tema di accessi fiscali e bancari da eccepire nel primo ricorso	CASSAZIONE N. 23305/2026	La Corte di Cassazione (ordinanza 23305/2026) ha deciso che le violazioni sugli accessi fiscali e le indagini finanziarie rilevate dalla Cedu possono essere contestate solo nel ricorso introduttivo. L'accertamento sull'autorizzazione non può essere rilevato d'ufficio; spetta al contribuente indicare i vizi nell'atto introduttivo e allegare gli atti acquisiti illegittimamente.

Rimborsi fiscali	CASSAZIONE N. 22822/2026	Gli interessi sulla restituzione di tributi versati in eccesso si applicano secondo la normativa fiscale specifica, non quella civilistica. La Corte di cassazione, Sezione tributaria, lo ha confermato con la sentenza n. 22822 del 7 luglio 2026.
Locazioni brevi	CASSAZIONE N. 1724/2026	L'affitto breve di molte proprietà è sempre attività d'impresa, non reddito fondiario. In caso di imposta evasa, l'ufficio deve considerare i costi, se provati (Cassazione, 17.07.2026, n. 1724).
Notificazione degli atti tributari	CASSAZIONE N. 23091/2026	La procedura semplificata per la notifica degli atti tributari in caso di irreperibilità è valida solo se il messo dichiara nella relata di aver svolto ricerche specifiche per verificare l'assenza del contribuente nel Comune. La notifica è nulla se il messo si limita a formule generiche senza descrivere le attività svolte, impedendo così il controllo sul suo operato. Questo principio è sancito dalla Cassazione, Sezione quinta civile tributaria, nell'ordinanza n. 23091 del 13.07.2026.
Affitto d'azienda riconfigurato come cessione d'azienda	CASSAZIONE N. 23047/2026	Se un affitto d'azienda viene riconsiderato come cessione d'azienda, la detrazione dell'Iva sui beni ceduti non è legittima. Lo stabilisce la Cassazione civile nell'ordinanza n. 23047 del 10 luglio 2026.
Cartella esattoriale notifica con PEC non censita su pubblici registri	CASSAZIONE N. 23264/2026	La cartella esattoriale per recuperare contributi previdenziali è valida anche se l'indirizzo PEC dell'Agenzia Entrate Riscossione non è presente su registri pubblici come Ini-Pec. Basta che venga usato un indirizzo PEC istituzionale, anche non censito: l'atto è riferibile all'Ader e non

		è nullo, salvo prova di un reale danno al diritto di difesa. Non basta sostenere un rischio ipotetico di malware. (Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza n. 23264 del 15.07.2026).
Indici della sede fiscale ai fini della esterovestizione	CASSAZIONE N. 19092/2026	La Cassazione, con ordinanza n. 19092 dell'11.06.2026, ha giudicato legittimo l'accertamento fiscale su una società, contestando la residenza slovacca fittizia e recuperando l'Ires non versata. La Corte ha confermato la residenza fiscale italiana applicando il criterio della sede amministrativa (art. 73, c. 3 D.P.R. 917/1986), in linea con la normativa UE e internazionale, valorizzando il "place of effective management" secondo il modello OCSE.
Rilevante il prezzo pagato per l'usufrutto ai fini delle imposte dirette	CASSAZIONE N. 19776/2026	La Cassazione (ordinanza n. 19776/2026) ha stabilito che il valore dell'usufrutto, ai fini dell'imposta di registro, si calcola diversamente a seconda della durata (artt. 46 e 48 Tur). Per le imposte dirette, è rilevante il prezzo effettivo pagato dalla società. La deduzione delle quote di ammortamento è legittima ed è calcolata sul costo residuo dell'usufrutto, ripartito secondo la durata del diritto.
Cumulo giuridico e violazioni sui tributi locali	C.G.T. DI ROMA N. 11056/2026	La Corte di giustizia tributaria di Roma (sentenza n. 11056/2026) ha stabilito che il cumulo giuridico si può applicare alle violazioni sui tributi locali relative a più anni d'imposta. L'omessa dichiarazione o versamento per più annualità sono considerate strettamente collegate.
Atto di recupero inefficace per i	C.G.T. DI SIENA N. 100/2026	La Corte di Giustizia Tributaria di Siena ha annullato l'atto con cui l'Agenzia delle

contributi Covid non tributari	Entrate chiedeva la restituzione di un contributo Covid a una Srl agrituristica, ritenendo che il contributo fosse di natura non fiscale. Di conseguenza, l'atto di recupero è stato giudicato inefficace. La decisione segue la sentenza della Corte costituzionale che esclude la giurisdizione tributaria sulle controversie relative ai contributi a fondo perduto.

In breve

Omessa fatturazione e omesso reverse charge: regimi sanzionatori a confronto

Due violazioni, due discipline diverse

Nella pratica professionale capita spesso che un soggetto passivo IVA non trasmetta in tempo la fattura elettronica al Sistema di Interscambio, così come è tutt'altro che raro che venga omessa, nei termini previsti, l'inversione contabile nei casi in cui il debitore d'imposta sia il cessionario o il committente. Si tratta di due fattispecie distinte, alle quali l'art. 6 del DLgs. 471/1997 riserva altrettante discipline sanzionatorie autonome.

L'analisi che segue fa riferimento alle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024, data da cui sono operative le modifiche al sistema sanzionatorio introdotte dal DLgs. 87/2024.

Il termine per la fattura e i giorni festivi

Un primo aspetto da tenere presente riguarda la proroga al primo giorno lavorativo utile prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del DL 70/2011 per gli adempimenti che scadono di sabato o in un giorno festivo. Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 129/2020), l'obbligo di emissione della fattura non rientra tra gli adempimenti agevolati da questa proroga: chi emette la fattura "immediata" oltre il dodicesimo giorno dall'effettuazione dell'operazione commette quindi violazione anche se il termine cadeva in un giorno non lavorativo.

Omessa o tardiva fatturazione: la sanzione dipende dalla natura dell'operazione

La misura della sanzione per omessa o tardiva fatturazione cambia a seconda che l'operazione sia o meno imponibile ai fini IVA.

Operazioni imponibili. La sanzione ordinaria è pari al 70% dell'imposta relativa all'imponibile non documentato correttamente, con un minimo di 300 euro. Quando però la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo — perché l'operazione è stata comunque annotata e l'imposta versata nei termini — la sanzione si riduce sensibilmente, attestandosi tra un minimo di 250 euro e un massimo di 2.000 euro.

Si pensi, a titolo esemplificativo, a un contribuente con liquidazione IVA mensile che emetta con qualche giorno di ritardo una fattura per una cessione di beni di importo imponibile pari

a 8.000 euro, con IVA al 22% pari a 1.760 euro. Se il documento viene comunque annotato correttamente e l'imposta versata entro la liquidazione di competenza, la sanzione applicabile sarà quella ridotta di 250 euro (minimo edittale), anziché il 70% di 1.760 euro (pari a 1.232 euro) che scatterebbe in via ordinaria.

Operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile. In questi casi la sanzione per omessa fatturazione o per trasmissione tardiva al SdI è pari al 5% del corrispettivo non documentato, con un minimo di 300 euro. Anche qui è prevista una riduzione, con un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, applicabile quando la violazione non rileva neppure ai fini della dichiarazione dei redditi.

Riprendendo l'esempio precedente, se la medesima cessione di beni fosse invece esente da IVA, la sanzione ordinaria sarebbe pari a 400 euro (5% di 8.000 euro), riducibile a 250 euro qualora l'operazione risulti correttamente indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo di competenza.

Omesso o tardivo reverse charge: una fattispecie autonoma

Diversa è la disciplina applicabile all'omessa o tardiva emissione dell'autofattura, ovvero all'omessa integrazione del documento di acquisto, nell'ambito del reverse charge. Con riferimento alla sola inversione contabile "interna" e alle violazioni successive al 1° settembre 2024, l'art. 17, comma 5, del DPR 633/1972 impone al cessionario o committente due adempimenti:

- integrare il documento ricevuto con l'indicazione di aliquota e imposta, annotandolo nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/1972) entro il mese di ricevimento, oppure anche successivamente, purché non oltre quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al mese di competenza;
- annotare lo stesso documento nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/1972), ai fini dell'esercizio della detrazione.

Il soggetto passivo che, in qualità di debitore d'imposta, non provveda a integrare e registrare il documento entro tali termini è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 6, comma 9-bis, del DLgs. 471/1997, compresa tra 500 e 10.000 euro. L'importo sale al 5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro, qualora l'operazione non risulti nemmeno dalla contabilità.

A ciò si aggiunge un'ulteriore ipotesi sanzionatoria: se il soggetto passivo detrae in modo non corretto l'imposta annotata nel registro degli acquisti, trova applicazione la sanzione dell'art. 6, comma 6, primo periodo, del DLgs. 471/1997, pari al 70% dell'ammontare della detrazione indebitamente operata.

Il ravvedimento operoso come via di riduzione

In tutte le ipotesi esaminate, il contribuente può ridurre l'importo della sanzione dovuta ricorrendo al ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del DLgs. 472/1997, la cui riduzione è tanto maggiore quanto più tempestiva è la regolarizzazione spontanea della violazione.

In sintesi

Violazione	**Sanzione ordinaria**	**Sanzione ridotta**
Omessa/tardiva fatturazione – operazione imponibile	70% dell'imposta, min. 300 €	250–2.000 € se non incide sulla liquidazione
Omessa/tardiva fatturazione – operazione non imponibile/esente/reverse charge	5% del corrispettivo, min. 300 €	250–2.000 € se non rileva ai fini reddituali
Omessa integrazione/autofattura reverse charge	500–10.000 €	— (5% imponibile, min. 1.000 € se non contabilizzata)
Detrazione indebita in reverse charge	70% della detrazione operata	—

Le sanzioni sono ulteriormente riducibili mediante ravvedimento operoso (art. 13, DLgs. 472/1997).

La plusvalenza da cessione di aree edificabili e il regime della tassazione separata

Un inquadramento alla luce delle recenti modifiche alle aliquote IRPEF

Per i soggetti privi della qualifica di imprenditore, il legislatore tributario riconduce alla categoria dei redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Si tratta di una disciplina particolare, che si distacca dalle regole ordinarie previste per le altre plusvalenze immobiliari sotto due profili rilevanti.

In primo luogo, l'imponibilità della plusvalenza non è condizionata al rispetto di un termine massimo dal momento dell'acquisto: a differenza di quanto previsto per i fabbricati e per i terreni non edificabili, qui il decorso del quinquennio non fa venire meno la tassazione. In secondo luogo, la provenienza del terreno è irrilevante: anche le aree acquisite per successione o per donazione, se cedute, generano una plusvalenza fiscalmente rilevante.

Come si determina l'area edificabile

Un punto spesso oggetto di contenzioso riguarda la stessa qualificazione del terreno come edificabile. Su questo aspetto interviene una norma di natura specificamente fiscale, che adotta una nozione più ampia rispetto a quella urbanistica in senso stretto: è sufficiente che lo strumento urbanistico generale del Comune ne preveda la destinazione edificatoria, senza che sia necessaria né l'approvazione regionale dello strumento né l'adozione dei relativi piani attuativi. Ne consegue che anche un terreno inserito in un piano regolatore ancora privo di attuazione concreta può, ai fini fiscali, essere considerato edificabile.

Il calcolo della plusvalenza: quali costi sono deducibili

La plusvalenza imponibile si ottiene sottraendo dal corrispettivo incassato il prezzo di acquisto, incrementato dei costi che possono essere qualificati come inerenti al bene.

Sul concetto di "costo inerente" si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali, che meritano di essere richiamati perché delimitano in modo piuttosto rigoroso le voci di spesa deducibili. Un primo filone, riconducibile alla Cassazione, riconosce la deducibilità unicamente delle spese collegate al momento dell'acquisto (onorari notarili, compensi di mediazione, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale) oppure di quelle che si sono tradotte in un incremento di valore del terreno ancora persistente al momento della vendita

— si pensi, ad esempio, agli esborsi sostenuti per liberare l'immobile da vincoli o servitù. Restano invece escluse le spese legate alla semplice gestione ordinaria del bene, quando non abbiano prodotto un aumento di valore duraturo.

Un ulteriore orientamento, espresso in una successiva ordinanza della Suprema Corte, ha chiarito che tra i costi rilevanti vanno incluse anche le cosiddette spese incrementative, cioè quelle che aumentano la consistenza economica del terreno o che ne influenzano il valore al momento della cessione — tra queste rientrano tipicamente le manutenzioni di carattere straordinario. Restano invece fuori da questa categoria gli interventi che non producono un incremento di valore o di consistenza, ma che si limitano a garantire la buona conservazione del bene.

Una terza pronuncia della Cassazione ha poi affrontato un caso particolare: quello in cui, per ottenere la volumetria necessaria alla stipula di una convenzione di lottizzazione, il proprietario ceda gratuitamente al Comune altri terreni. In questa ipotesi, i giudici hanno riconosciuto che anche il costo sostenuto per l'acquisto di tali terreni, poi donati all'ente locale, concorre alla determinazione della plusvalenza imponibile in qualità di costo inerente.

Il regime naturale: la tassazione separata

Una volta determinata la plusvalenza, la disciplina fiscale prevede come modalità ordinaria di imposizione quella della tassazione separata. Operativamente, l'adempimento si traduce nella compilazione della sezione II del quadro RM della dichiarazione dei redditi.

Prima ancora della liquidazione definitiva dell'imposta, il cedente è tenuto a versare un acconto, calcolato nella misura del 20% della plusvalenza realizzata. Il versamento va effettuato tramite modello F24, rispettando le medesime scadenze previste per il saldo delle imposte sui redditi, ed è identificato dal codice tributo 4200.

Come si individua l'aliquota applicabile

Il meccanismo della tassazione separata si fonda su un criterio particolare: l'aliquota da applicare alla plusvalenza corrisponde a quella media che avrebbe gravato sul contribuente se, nel biennio precedente l'anno di stipula dell'atto di cessione, il suo reddito complessivo netto fosse stato pari alla metà della somma dei redditi effettivamente dichiarati in quei due anni.

In pratica, occorre procedere così: si calcola l'imposta IRPEF teoricamente dovuta sul reddito medio del biennio, utilizzando le aliquote marginali vigenti nel periodo in cui la plusvalenza viene realizzata; il rapporto tra questa imposta e il reddito medio di riferimento fornisce l'aliquota media da applicare, in via definitiva, alla base imponibile costituita dalla plusvalenza.

Un caso applicativo

Per comprendere concretamente il meccanismo, si può ipotizzare una plusvalenza di 30.000 euro, realizzata nel 2025 a seguito della cessione di un'area edificabile, da parte di un contribuente che nei due anni precedenti ha dichiarato un reddito di 50.000 euro (2024) e di 70.000 euro (2023).

La media dei due redditi è pari a 60.000 euro. Applicando a questo importo le aliquote marginali IRPEF in vigore nel 2025 (23%, 35% e 43%), l'imposta teorica complessiva risulta pari a 18.440 euro. Dividendo questa cifra per il reddito di riferimento di 60.000 euro si ottiene un'aliquota media di circa il 30,73%.

Applicando tale aliquota alla plusvalenza di 30.000 euro, l'imposta dovuta ammonta a 9.220 euro. Poiché il contribuente ha già versato un acconto di 6.000 euro (pari al 20% della plusvalenza), residuano 3.220 euro da corrispondere a saldo.

Considerazioni conclusive

L'esempio mostra come le continue modifiche subite dagli scaglioni e dalle aliquote IRPEF negli ultimi anni abbiano reso più laborioso il calcolo dell'aliquota media applicabile in sede di tassazione separata, imponendo di ricostruire con attenzione le aliquote marginali vigenti in ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti. Una corretta pianificazione della cessione di aree edificabili non può quindi prescindere da una verifica puntuale sia dei costi effettivamente deducibili, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, sia del carico fiscale complessivo derivante dal meccanismo del biennio di riferimento.

Avvisi bonari, stop ai termini fino al 4 settembre

L'Agenzia delle Entrate conferma la pausa estiva per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità

Anche quest'anno il mese di agosto porta con sé una boccata d'ossigeno per i contribuenti alle prese con gli avvisi bonari. Un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che, dal 1° agosto al 4 settembre, restano sospesi i termini per il versamento delle somme richieste attraverso queste comunicazioni.

Cosa sono gli avvisi bonari

Quando l'Amministrazione finanziaria conclude la liquidazione automatica delle dichiarazioni (disciplinata dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972) oppure il controllo formale (articolo 36-ter del DPR 600/1973), può emergere la necessità di richiedere al contribuente imposte non versate, interessi e una sanzione pari al 25%. Questa richiesta viene comunicata tramite il cosiddetto "avviso bonario", nome informale della "comunicazione di irregolarità".

Si tratta di rilievi che, pur avendo spesso origine da semplici errori nella compilazione della dichiarazione, vengono equiparati agli omessi versamenti ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Dlgs. 471/1997.

Le regole ordinarie per pagare

Il contribuente ha diverse strade per regolarizzare la propria posizione. Può innanzitutto dilazionare l'importo dovuto fino a un massimo di 20 rate trimestrali, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis del Dlgs. 462/1997.

In alternativa, versando l'intera somma o la prima rata entro 60 giorni dal ricevimento dell'esito, ottiene una riduzione delle sanzioni: a un terzo se l'avviso deriva dalla liquidazione automatica, a due terzi se deriva dal controllo formale. In questo modo evita l'emissione della cartella di pagamento, come stabilito dagli articoli 2 e 3 del Dlgs. 462/1997.

Il termine cambia in due casi particolari:

- se l'avviso è stato recapitato all'intermediario incaricato, il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'intermediario stesso (articoli 2-bis del DL 203/2005 e 2 del Dlgs. 462/1997);
- se l'avviso riguarda redditi soggetti a tassazione separata, il versamento dell'intera somma o della prima rata va effettuato entro 30 giorni, senza applicazione di sanzioni trattandosi di imposte liquidate d'ufficio (articolo 3-bis, comma 4, del Dlgs. 462/1997).

La sospensione di agosto

L'articolo 7-quater, comma 17, del DL 193/2016 prevede che dal 1° agosto al 4 settembre restino sospesi i termini di pagamento delle somme richieste con avviso bonario, comprese quelle relative alla liquidazione dei redditi a tassazione separata disciplinata dall'articolo 1, comma 412, della L. 311/2004.

Di conseguenza, anche il termine di 60 giorni (o di 30 giorni per la tassazione separata) utile per beneficiare della definizione agevolata resta sospeso in questo periodo. È bene ricordare, però, che la sospensione riguarda solo la prima rata: le rate successive continuano a scadere secondo il calendario ordinario.

Novità utile anche sul fronte del controllo formale: i documenti richiesti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/1973 verranno comunque presi in considerazione anche se prodotti oltre il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 6, comma 5, della L. 212/2000.

Niente comunicazioni in agosto

Non è solo una questione di termini di pagamento. L'articolo 10 del Dlgs. 8 gennaio 2024, n. 1 stabilisce infatti che, salvo casi di urgenza, l'invio di questi atti resta sospeso dal 1° al 31 agosto (e, analogamente, dal 1° al 31 dicembre) di ogni anno. La sospensione riguarda:

- gli avvisi da liquidazione automatica (articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972);
- gli avvisi da controllo formale (articolo 36-ter del DPR 600/1973);
- gli avvisi bonari da tassazione separata (articolo 1, comma 412, della L. 311/2004);
- le lettere di compliance (articolo 1, commi 634-636, della L. 190/2014).

Per l'intero mese di agosto, dunque, i contribuenti non riceveranno le comunicazioni di irregolarità, fatti salvi eventuali casi di urgenza valutati dall'Amministrazione finanziaria.

L'Approfondimento

Le impugnazioni delle deliberazioni assembleari negative – prima parte

Premessa

Di regola una delibera societaria serve per approvare positivamente qualcosa. Cosa succede, invece, se una delibera rigetta l'ordine del giorno?

Ebbene, la giurisprudenza sostiene che al pari delle delibere a contenuto positivo le delibere a contenuto negativo possono essere impugnate dai soci dissenzienti, che hanno interesse a farle approvare.

Di seguito l'analisi della questione.

L'impugnazione delle delibere

È noto che nel panorama italiano le società sono generalmente composte da una ristretta compagine sociale.

Tipico è il caso delle S.r.l con due o tre soci che appartengono alla stessa famiglia o che, comunque, sono riconducibili a due gruppi familiari

In queste situazioni i contrasti sono frequenti e spesso si manifestano tramite l'impugnazione delle delibere assembleari da parte dei soci di minoranza.

Premesso ciò, ricordiamo che tra le principali competenze dei soci rientrano:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina dei sindaci;
- le modificazioni dell'atto costitutivo, ex art. 2479 del c.c.[1]

[1] **L'art. 2479 del c.c. afferma che: "I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.**
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

Tutte questioni importanti e delicate che possono generare contrasti tra soci o tra gruppi di soci.

Osserviamo, altresì, che le deliberazioni delle S.p.A. e delle S.r.l. sono impugnabili quando sono invalide e in tal caso occorre anche distinguere tra "***nullità***" (ipotesi più grave) e "***annullabilità***".

Ad ogni modo, il motivo che solitamente porta ad impugnare una delibera avviene quando le decisioni dei soci "***non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo***"[2] .

Tra le ipotesi di annullabilità di una delibera rientra il conflitto di interessi del socio votante.

In questa situazione il presupposto dell'impugnazione è il potenziale danno causato alla società.

Così recita il comma 2 dell'art. 2479-ter del c.c. prevedendo che "***qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili …. le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società***".

---

2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei n. 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale".

[2] **Come stabilito dall'art. 2479-ter, comma 1 del c.c. "Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità".**

In pratica occorre che il voto del socio in conflitto abbia permesso di raggiungere la maggioranza che diversamente non sarebbe stata raggiunta.

Nelle ipotesi più gravi, può essere invocata, invece, la nullità della delibera.

Come stabilito, infatti, dal successivo comma 3 del citato art. 2479-ter del c.c. "***le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni***".

Tuttavia, ricordiamo che per la giurisprudenza di legittimità i casi di nullità sono tassativi e non possono essere estesi oltre a quelli stabiliti dalla legge[3].

Evidenziamo, infine, che:

- generalmente l'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al Tribunale dove ha sede la società[4];
- come stabilito dal terzo comma dell'art. 2378 del c.c.[5] anche la sospensione della delibera può essere chiesta in via d'urgenza.

Nel proseguo di questa disamina focalizzeremo la nostra attenzione sulle delibere a contenuto negativo, ovvero su quelle decisioni che rigettano la proposta all'ordine del giorno. Si pensi in tal senso ad una delibera che non approva il bilancio oppure che non nomina gli amministratori.

Ebbene, la giurisprudenza ritiene che anche queste delibere possano essere impugnate.

---

[3] **Nella sentenza di Cassazione n. 23174/2006 gli ermellini hanno affermato che in materia di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali, vige la regola generale dell'annullabilità, mentre la previsione di nullità è limitata ai soli casi disciplinati dall'art. 2379, c.c., di impossibilità o illiceità dell'oggetto. La regola vale sia nella S.p.A. che nella S.r.l.**

[4] **A norma dell'art. 2378, comma 1 del c.c. "L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede".**

[5] **L'art. 2378, comma 3 del c.c. dispone che: "Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza"**

Le delibere negative e il recente intervento della Corte di Cassazione

Ai fini della trattazione di questa tematica è utile prendere spunto dal recente intervento della Suprema Corte che nella sentenza n. 7874/2024 si è occupata delle delibere negative.

Nel caso di specie vi era una S.r.l. con due soci, ciascuno titolare di una quota del 50% del capitale sociale.

Non servono particolari spiegazioni per capire che con una simile ripartizione del capitale sociale i conflitti difficilmente sono superabili.

Ebbene, l'assemblea di approvazione del bilancio viene regolarmente convocata, ma uno dei due soci vota contro. Non si raggiunge, quindi, la maggioranza necessaria per l'approvazione.

Per questa ragione, il primo socio impugnando la delibera ricorre davanti al Tribunale di Bolzano.

Il Tribunale di Bolzano accoglie l'impugnazione, osservando che le motivazioni sollevate dal secondo socio per non approvare la delibera sono meramente strumentali, ovvero:

- finalizzate a impedire l'adozione di una delibera necessaria al funzionamento della società, portandola di conseguenza allo scioglimento;
- ispirate a ottenere un vantaggio personale a discapito dell'altro socio nella trattativa per la divisione del gruppo.

Osserviamo, inoltre, che il giudice bolzanino esclude pure la possibilità di sostituire la delibera negativa con una positiva, dato che l'eliminazione del voto viziato non avrebbe, comunque, portato a raggiungere il quorum statutario del 51%, necessario per approvare la delibera.

Dal conto suo la Corte d'Appello di Trento altro non fa che confermare nella sostanza la decisione di primo grado.

Nelo specifico aderisce alla tesi secondo cui, anche se l'esito dell'impugnazione resta confinato a un mero effetto demolitorio, comunque ciò determina in capo agli organi sociali il dovere di adeguarsi al giudicato, ripetendo la deliberazione in modo conforme.

Si giunge, quindi, dinanzi alla Corte di Cassazione che per prima cosa osserva che:

- se non si raggiunge il quorum la delibera non può essere approvata;
- una deliberazione assembleare deve considerarsi a contenuto negativo quando respinge una proposta.

Per la Suprema Corte in entrambi i casi si ha lo stesso effetto pratico, ovvero l'assemblea non giunge alla decisione ipotizzata nell'ordine del giorno.

I massimi giudici individuano astrattamente, però, due vie percorribili per il giudice che deve esprimersi in merito ad una delibera negativa:

- pronunciare una sentenza di accertamento dell'illegittimità del rigetto della proposta. Operando in tal senso vi sarebbe l'obbligo dell'organo amministrativo di convocare nuovamente l'assemblea per deliberare su quell'ordine del giorno.
  Così facendo, però, non si otterrebbe alcun vantaggio apprezzabile, perché il Tribunale non può sostituirsi alla volontà assembleare espressa dalla società, che risulterebbe, comunque, libera di deliberare nuovamente nello stesso modo;
- riconoscere una tutela reale.
  In buona sostanza il Tribunale potrebbe proclamare con sentenza di accertamento la diversa volontà assembleare non viziata.
  In tal modo, la sentenza farebbe emergere la decisione effettivamente assunta dall'assemblea.
  Si fa presente, tuttavia, che ciò sarebbe possibile solo:
  - ✓ in presenza di un errore di calcolo del presidente dell'assemblea; ovvero
  - ✓ nel caso di computo di voto determinante espresso dal socio in conflitto di interessi o di abuso di un suo diritto.

  Solo al verificarsi di queste situazioni e dopo aver accertato il voto negativo illegittimo computato nel quorum deliberativo, ed espunto il voto stesso, il giudice potrebbe accertare che la deliberazione assembleare diverge da quella proclamata.

L'impugnazione della delibera che non approva il bilancio

Il caso esaminato dalla Cassazione nell'ordinanza del 2024, appena trattata, riguarda la mancata approvazione del bilancio.

Trattasi di un tema che merita alcune precisazioni.

Come noto, l'art. 2364, comma 1 del c.c.[6] individua le competenze dell'assemblea dei soci di S.p.A. tra cui quella di approvare il bilancio.

In modo del tutto analogo per le S.r.l. l'art. 2479, comma 2 del c.c. stabilisce che tra le competenze riservate ai soci, rientra anche l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili.

Detto ciò, osserviamo che l'approvazione del bilancio è frutto di una procedura articolata, che vede intervenire tutti gli organi sociali, ovvero: amministratori, collegio sindacale e assemblea.

Più precisamente, gli amministratori redigono il bilancio di esercizio, art. 2423 del c.c.[7], i sindaci preparano una relazione al bilancio art. 2429 del c.c.[8] e infine, l'assemblea approva il bilancio.

---

[6] **L'art. 2364, comma 1 del c.c. sancisce che: "Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:**

1) **approva il bilancio;**
2) **nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;**
3) **determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;**
4) **delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;**
5) **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;**
6) **salvo diversa disposizione di leggi speciali, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari".**

[7] **L'art. 2423 del c.c. afferma che: "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.**
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro".

[8] **L'art. 2429 del c.c. prevede che: "Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.**

Non è raro, quindi, che il coinvolgimento di più organi e la complessità normativa in materia di redazione del bilancio portino i soci di minoranza ad impugnare le delibere in caso di disaccordo.

In virtù del principio della maggioranza le delibere sono, infatti, vincolanti per tutti, compresi i soci di minoranza che possono non essere d'accordo.

Pertanto, l'unico strumento di tutela per le minoranze rimane l'impugnazione delle delibere, al ricorrere dei presupposti di legge.

I conflitti fra soci di maggioranza e soci di minoranza si manifestano, quindi, con l'impugnazione delle delibere assembleari.

Rammendiamo, altresì, che il bilancio ha la duplice funzione di tutelare sia i soci, che i terzi.

Per i soci il bilancio serve per avere una corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e per:

- capire quali siano i risultati dell'esercizio e, se vi sono utili, per decidere in merito alla possibilità di distribuzione dei dividendi;
- comprendere come pianificare la futura attività della società.

Dal punto di vista dei terzi, invece, il bilancio correttamente redatto è di vitale importanza, perché consente di avere un quadro generale sull'affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale della società.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione".

L'Approfondimento

Le sospensioni feriali 2026

PREMESSA

Come tradizionalmente e legalmente previsto il mese di agosto è considerato un mese di vacanza anche per la giustizia tributaria. A dire il vero, la norma che sospende l'attività delle Corti di Giustizia tributaria mutua dalle previsioni legate ai Tribunali.

Gli Studi professionali stanno anche subendo una evoluzione normativa non sempre semplice da gestire soprattutto quando gli "automatismi" dell'Agenzia delle Entrate comportano ulteriori dichiarazioni o comunicazioni che devono produrre i professionisti.

La novità introdotta nel 2024 è che l'Agenzia delle Entrate non inoltrerà ai contribuenti richieste documentali non solo nel mese di agosto, ma anche a dicembre. Ma è chiaro a tutti che le richieste documentali che non arriveranno in quei due mesi saranno trasmesse in anticipo e nel mese successivo. Sembra che quest'anno ci sia una ulteriore proroga: quella legata alla consegna di documenti a seguito del controllo formale (art. 36/ter, DPR 600/1973) delle dichiarazioni, dove le richieste in scadenza a luglio possano essere evase a settembre. Ma, ad oggi, manca il comunicato/provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Ma vediamo allora di parlare della sospensione feriale della "Giustizia tributaria".

Come anticipato, agosto vede la "Giustizia tributaria" al pari di quella civile, chiudere per ferie. Come vedremo, la sospensione feriale è prevista per quasi tutti gli atti processuali.

È doveroso ricordare che la normativa tributaria in ambito di sospensione feriale attinge dalla procedura civile e, pertanto, nel mese di agosto sono sospese le udienze e tale mese si trova ad essere un periodo del quale si deve tenere conto nel conteggio dei "giorni" al fine di poter correttamente adempiere ai dettami nell'ambito della Giustizia tributaria.

È da notare come la "sospensione feriale" non è sempre favorevole al contribuente in quanto, in alcune situazioni, diviene indispensabile anticipare i termini: ciò avviene, ad esempio, per il deposito di documenti, memorie o brevi repliche laddove l'adempimento deve essere compiuto 20, 10 o 5 giorni prima della data fissata per l'udienza.

La sospensione feriale non coinvolge solamente il processo tributario, ma interesserà anche la sospensione dei termini di pagamento dei preavvisi di irregolarità sia nei controlli automatizzati ex. art. 36/bis del DPR 600/1973 o 54/bis del DPR 633/1973, che dei preavvisi da controlli formali ex art. 36/ter del DPR 600/1973 e della liquidazione delle imposte su redditi a tassazione separata.

Quindi, la Giustizia Tributaria godrà di un periodo di sospensione dell'attività, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1, della Legge n. 742/1969.

A ben vedere però, come ogni buona norma emanata dal Legislatore, anche in questo caso ci sono delle fattispecie che possono trarre in inganno.

È, infatti, necessario tener presente che la "sospensione feriale" non trova applicazione per ogni tipo di atto; il conteggio dei termini, infatti, si sospende per:

- ricorsi e appelli;
- deposito di memorie e brevi repliche;
- costituzioni in giudizio;
- definizioni in via breve.

Si vuole, quindi, analizzare con puntualità ciò che la normativa stabilisce in ambito fiscale con riferimento al periodo di sospensione feriale.

SOSPENSIONE FERIALE DEL CONTENZIOSO

Dal 1° al 31 di agosto opera la cosiddetta sospensione feriale dei termini relativi ai procedimenti della giustizia civile, amministrativa e tributaria, disposta dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 742/69, il quale testualmente sancisce che: "*Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo*".

Di conseguenza, durante questo periodo tutti i termini processuali si sospendono.

Come premesso, in linea di principio generale, i termini di sospensione:

- operano con riferimento a tutti i termini previsti nel processo tributario e a quelli che ad essi rinviano, vale a dire:
  - ricorso;
  - costituzione in giudizio;
  - deposito di memorie e documenti;
  - proposizione dell'appello;
- non operano con riferimento ai termini aventi "natura" amministrativa, vale a dire:
  - comunicazione di adesione ai PVC;
  - fasi precedenti il contenzioso diversi da quelli sopra indicati;
  - la gestione degli "schemi d'atto" e le istanze di accertamento con adesione presentate entro i 30 giorni dalla notifica dello schema d'atto;
  - controversie di lavoro;
  - presentazione all'Ufficio della documentazione richiesta a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, per anomalie nei dati degli Indici Sintetici di affidabilità (I.S.A.), ecc..

Partiamo con il ricorso e l'appello, ripercorrendo brevemente i termini processuali.

Per ciò che concerne il ricorso si deve ricordare che:

- la presentazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla data di notifica al contribuente dell'atto che egli intende impugnare, a pena di inammissibilità;
- per il calcolo dei termini a giorni si deve:
  - escludere il giorno iniziale;
  - considerare il giorno finale, cioè il sessantesimo.

Ai sensi dell'articolo 155 del Codice di Procedura Civile, qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo (la festività del Santo patrono non costituisce giorno festivo, fatta eccezione per il Comune di Roma – cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 12/03/2010).

Anche il sabato è considerato giorno festivo e, in quanto tale, fa slittare in avanti il termine di presentazione del ricorso al lunedì successivo. Se il lunedì successivo al sabato fosse un giorno "festivo", la scadenza scivola di un ulteriore giorno.

L'articolo 2, comma 1, lettera f), della Legge 28/12/2005, n. 263, prevede che la proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali, svolti fuori dall'udienza, che scadono nella giornata di sabato.

Per contro, tutti i giorni festivi intermedi si calcolano nei termini; si deve comunque fare riferimento al calendario comune. Ciò significa che un sabato o una domenica posti all'interno dei 60 giorni per il ricorso, non allungano i termini per il ricorso, ma sono commisurati nel calcolo.

Per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 1, della Legge 7/10/1969, n. 742, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e speciali è sospeso dal 1° agosto e fino al 31 agosto, riprendendo il decorso dal 1° settembre (Cassazione, 28/3/1995, n. 3668).

Per questo motivo, per una notifica di un accertamento avvenuta il 14 luglio 2026, bisognerà effettuare il seguente calcolo:

- numero giorni fino al 31 luglio (cioè 17 giorni);
- sospensione fino al 31 agosto;
- numero giorni residui per arrivare al 60°; nel caso di specie il ricorso andrà presentato il 13/10/2026.

Una volta notificato il ricorso all'Ente impositore a mezzo PEC come previsto nel processo tributario telematico, il contribuente, a mezzo del suo difensore abilitato, dovrà, nei 30 giorni successivi, costituirsi in giudizio.

La costituzione in giudizio avviene con modalità telematica[9], mediante il deposito del fascicolo nel portale SEGIT.

Al pari della presentazione del ricorso, anche la costituzione in giudizio gode della sospensione feriale.

Pertanto, nel caso di un ricorso notificato tramite PEC all'Agenzia delle Entrate il 13/7/2026, si avrà tempo fino al 14/9/2026 per il deposito del fascicolo nel portale SIGIT. Tale data si ricava così: 18 giorni di luglio + 12 giorni di settembre; ma il 12 settembre è un sabato, quindi si passa a lunedì 14/9/2026.

La sospensione feriale opera anche qualora il contribuente, a seguito della fissazione dell'udienza per la trattazione della controversia, intenda depositare documenti, presentare memorie, ovvero brevi repliche o notificare l'istanza di pubblica udienza.

In questo caso però la sospensione feriale gioca a sfavore del contribuente.

Infatti, come precisato degli articoli 32 e 33 del D.lgs. n. 546/1992, il deposito degli atti appena descritti ha un termine anticipato rispetto all'udienza, per permettere al Giudice e alla controparte di prenderne visione.

Nello specifico, il Legislatore ha fissato i seguenti termini ordinari:

TIPO ATTO	TERMINE
Deposito di documenti	20 giorni liberi prima dell'udienza
Deposito di memorie	10 giorni liberi prima dell'udienza
Deposito di brevi repliche	5 giorni liberi prima dell'udienza
Istanza di pubblica udienza	10 giorni liberi prima dell'udienza

Per il conteggio dei giorni valgono le seguenti regole:

- non si deve considerare nel computo sia il giorno iniziale che il giorno finale;

[9] Dal 1/7/2019 tutti i processi tributari devono essere incardinati con modalità telematica.

- nel caso il termine scada di sabato o di domenica, si deve retrocedere al venerdì precedente.

Esempio: se l'udienza è fissata per il 2/9/2026, avremo le seguenti scadenze:

TIPO ATTO	TERMINE
Deposito di documenti	10 luglio 2026; in realtà il termine sarebbe il 12/7/2026, ma essendo una domenica si retrocede al primo giorno lavorativo precedente
Deposito di memorie	22 luglio 2026
Deposito di brevi repliche	27 luglio 2026
Istanza di pubblica udienza	22 luglio 2026

Infine si segnala per completezza che, con la richiesta di pubblica udienza:

1. l'istanza va notificata alla controparte e depositata in Commissione nei 10 giorni liberi prima dell'udienza;
2. la copia resa conforme dell'istanza va depositata con modalità telematica nel SOGIT allegando prova della notifica alla controparte.

SOSPENSIONE FERIALE NELLE DEFINIZIONI

Finora abbiamo considerato la sospensione solo con riferimento alle fasi contenziose. In realtà, però, la sospensione trova applicazione anche rispetto a tutti gli atti che sono collegati con un accertamento.

La scadenza del termine processuale di presentazione dei ricorsi vale infatti anche come termine per fruire del pagamento delle sanzioni ridotte ad 1/3 del minimo edittale[10], qualora si decida di dare acquiescenza ad un atto di accertamento.

Di conseguenza, per beneficiare di tale riduzione, qualora il termine dei 60 giorni cada all'interno del periodo feriale, si potrà definire il pagamento entro 91 (60 + 31 del mese di agosto) giorni.

La sospensione feriale spetta di diritto, pertanto, in tutte le fattispecie di giurisdizione, essa viene obbligatoriamente considerata.

Dove in un primo momento la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11632/15, aveva interpretato che gli atti estranei al procedimento tributario (es. accertamento con adesione), non potesse fruire della sospensione feriale, con una interpretazione autentica fornita dall'articolo 7/quater del DL 22/10/2016, n. 193 (convertito dalla L. 1/12/2016, n. 225), il Legislatore ha precisato che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione e tutta la fase del procedimento godono della sospensione feriale.

CASI DI ESCLUSIONE DELLA SOSPENSIONE

Vi sono infine delle fattispecie ulteriori rispetto all'istanza di accertamento con adesione di cui si è detto in precedenza, per le quali, al contrario, la sospensione feriale dei termini non espleta il proprio effetto.

In particolare parliamo delle:

a) istanze di autotutela;

b) istanze d'interpello;

c) delle istanze di accertamento con adesione presentate nei 30 giorni dal ricevimento dello schema d'atto.

[10] Articolo 16, comma 3, D.lgs. n. 472/1997

Questi istituti, di carattere prettamente amministrativo, non usufruiscono della sospensione dei termini giudiziari, pertanto, il contribuente che attiva una di queste procedure, non avrà diritto di usufruire dei 31 giorni di "prolungamento" dei termini processuali riconosciuti per la procedura di "accertamento con adesione".

In questo approfondimento non si è trattato della procedura di "reclamo con mediazione" in quanto è stata espunta dal D.Lgs. 546/1992 a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 220/2023 (articolo 2, comma 3, lett. a).

Nel caso della presentazione di un'istanza in autotutela per l'annullamento o la rettifica di un atto impugnabile, sarà necessario porre adeguata attenzione al termine prescrizionale dei 60 giorni per la proposizione del ricorso, i quali vanno calcolati dalla data di notifica dell'atto da impugnare (avviso di accertamento, atto di liquidazione, ecc.). Infatti, qualora l'accoglimento dell'istanza non pervenga, il ricorso dovrà comunque essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Chiaramente, se il 60° giorno dalla notifica dell'accertamento cade o comprende il periodo feriale, il contribuente potrà:

- pagare quanto addebitato dall'Amministrazione Finanziaria godendo del prolungamento derivante dalla sospensione feriale;
- oppure presentare ricorso nei maggiori termini di 91 giorni (60 + 31).

Ove possibile, si può presentare, in data successiva all'autotutela, un'istanza di accertamento con adesione. La locuzione "ove possibile" sta a significare che si dovrà analizzare la tipologia di atto accertativo al fine di comprendere se sia ammessa la presentazione di un'istanza di accertamento con adesione. In tutti i casi in cui tale opzione non sia esercitabile, l'unica via percorribile sarà quella di presentare il ricorso.

Con la riforma dell'accertamento avvenuta con il D.Lgs. n. 13 del 2024 e con la modifica dello Statuto del contribuente avvenuta con il D.Lgs. n. 219 del 2023 l'istituto dell'accertamento con adesione ha subito delle modifiche. Infatti, dal 2024 l'Agenzia delle Entrate dovrà notificare lo "Schema di Atto"; il contribuente potrà:

1. presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema d'atto. Ci troviamo in una fase amministrativa in quanto non c'è stata la notifica dell'avviso di accertamento; quindi la sospensione feriale con coinvolge

questa particolare istanza di accertamento con adesione;

2. presentare, entro i 60 giorni successivi alla notifica dello schema d'atto, delle osservazioni o controdeduzioni allo schema d'atto. Siamo sempre in una fase amministrativa; quindi non intacca nuovamente la sospensione feriale. A seguito delle controdeduzioni, l'Ufficio potrà emettere l'atto impositivo considerando le osservazioni presentate. In questo caso, però, l'Ufficio ha emesso un atto impositivo ed il contribuente potrà:
   - entro i 60 giorni successivi notificare ricorso all'Ente impositore;
   - presentare entro 15 giorni un'istanza di accertamento con adesione. In questo caso ci troviamo nella fase pre-contenziosa, pertanto si ritiene che si possa fruire della sospensione giudiziale.

Le fattispecie più comuni ove è inibito l'accesso alla procedura prevista dall'articolo 6 del D.lgs. n. 218/1997, ossia l'istanza di accertamento con adesione, sono:

- atto di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- cartella di pagamento notificata dall'Agenzia della Riscossione a fronte, per esempio, di una liquidazione della dichiarazione (IVA, redditi o IRAP);
- atti di riscossione dei tributi locali (ICI, IMU, ecc.), fatti salvi i casi in cui i regolamenti dei tributi approvati dai Comuni prevedano l'attivazione della procedura di accertamento con adesione;
- un avviso di accertamento che sia stato preceduto da un invito al contraddittorio formulato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articoli 5 del D. LGS. 2018/1997.

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Il mese di agosto vede anche la sospensione dell'invio l'invio delle comunicazioni di irregolarità. Infatti, l'articolo 10 del DLgs. 8/1/2024 n. 1, ha previsto che, salvo casi di urgenza, sia sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l'invio:

- degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (articoli 36-*bis* del DPR 600/1973 e 54-*bis* del DPR 633/1972);

- degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (articolo 36-ter del DPR 600/1973);
- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall'articolo 1, comma 412 della L. 311/2004;
- delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall'articolo 1, commi da 634 a 636 della L. 190/2014.

Per il mese di agosto, di conseguenza, i contribuenti non ricevono le c.d. comunicazioni di irregolarità salvo casi di urgenza.

Fermo restando quanto esposto, in esito alla liquidazione automatica di cui agli articoli 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 e al controllo formale ai sensi articolo 36-ter del DPR 600/1973 delle dichiarazioni, al contribuente viene notificato un "avviso bonario" che può contenere la richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni del 25%. Va detto anche che la sanzione del 25% si applica alle violazioni commesse dal 1/9/2024 in quanto le modifiche sanzionatorie al D.Lgs. 471/1997 apportate dal D.Lgs. 87/2024, per previsione della norma di modifica non hanno effetto retroattivo. Quindi, per esempio, la liquidazione di una dichiarazione presentata entro il 31/8/2024 sarà liquidata con una sanzione del 30%.

Il contribuente potrà versare gli importi entro 60 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo per la liquidazione automatica (ex articolo 36/bis) o a due terzi per il controllo formale (ex articolo 36/ter), evitando la cartella di pagamento (*cfr.* gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97).

Per effetto delle modifiche del D.Lgs. 5/8/2024 n. 108, il termine per definire l'avviso bonario è stato innalzato da trenta a sessanta giorni per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.
Ai sensi degli articoli 2-bis del DL 203/2005 e 2 del DLgs. 462/97, qualora l'avviso bonario sia recapitato all'intermediario il pagamento delle somme o della prima rata deve avvenire, ora come allora, entro 90 giorni da quando l'intermediario ha ricevuto l'invito.

Se si tratta di avviso bonario da liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve invece essere effettuato nei trenta giorni ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, del DLgs. 462/1997. In questo caso, sempre che il pagamento avvenga nei termini illustrati, non ci sono sanzioni trattandosi di imposte liquidate d'ufficio.

Attenzione, però, che nessuna sospensione è prevista per il **pagamento di una rata successive alla prima**, di una rateazione già iniziata nei mesi precedenti ad agosto.

L'articolo 7-quater, comma 17, del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli articoli 2 e 3 del DLgs. 462/1997 e dell'articolo 1, comma 412, della L. 311/2004: è, quindi, compresa anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Quindi, il termine di 60 giorni (o 30 giorni per la tassazione separata), utile per fruire la definizione dell'avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Quindi, se l'avviso bonario da liquidazione automatica/controllo formale è ricevuto il 17/7/2026, il pagamento deve avvenire entro il 20/10/2026.

Ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 è ammesso il pagamento rateale delle somme dovute da comunicazioni bonarie in massimo 20 rate trimestrali.

ALTRE SOSPENSIONI

Il Legislatore ha previsto una ulteriore sospensione degli adempimenti nel periodo feriale. In particolare con il DL 193/2016 troviamo la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre anche per la trasmissione di documenti e di richieste di informazioni, quando queste vengono notificate in tale periodo (articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006).

CONCLUSIONI

Come abbiamo potuto constatare, per tutto quanto rappresentato finora, è fondamentale porre particolare attenzione alla verifica della sussistenza del periodo di sospensione feriale ed alla possibilità della sua fruizione.

In linea di principio generale è palese che il Legislatore, per il mese di agosto, ha concesso al contribuente più tempo per fronteggiare la pretesa tributaria, ma le insidie non sono poche.

Addirittura, come si è visto più sopra, esistono casi in cui tale sospensione ha effetti negativi; abbiamo infatti notato che, con riferimento agli atti finalizzati al deposito di documenti, di memorie, di brevi repliche e di istanze di pubblica udienza, gli ordinari tempi previsti dalle norme sono addirittura anticipati; chiaramente stiamo parlando della fattispecie di udienza fissata nei primi giorni di settembre 2026.

Essendo il procedimento giudiziario-tributario di natura formale e cartolare, si dovrà aver particolare cura ad effettuare tutti i calcoli con molta attenzione al fine di non vedersi dichiarare inammissibile il ricorso o l'appello o vedersi non valutabili i documenti, le memorie e le repliche depositati oltre i termini.

Allo stesso modo devono essere presi in considerazione anche tutti quegli atti che non possono godere della sospensione dei termini legata al mese di agosto: una distrazione comporterebbe la decadenza dal beneficio della riduzione sanzionatoria prevista per l'acquiescenza.

L'Approfondimento

Adesione automatica alla previdenza complementare dal 1° luglio 2026: cosa cambia per i datori di lavoro

LA RIFORMA IN SINTESI

Dal 1° luglio 2026 il rapporto tra datori di lavoro e previdenza complementare cambia in modo sostanziale. La legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha modificato il D.Lgs. n. 252/2005, intervenendo sul meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e imponendo alle aziende un aggiornamento delle procedure di assunzione, di raccolta delle scelte sul TFR e di gestione dei versamenti ai fondi pensione.

Non si tratta soltanto di una novità di carattere previdenziale: la riforma ha un impatto operativo diretto sulla gestione ordinaria del rapporto di lavoro, dall'assunzione fino alle procedure paghe, e può incidere anche sul costo del lavoro nei casi in cui la contrattazione collettiva preveda un contributo a carico del datore.

I LAVORATORI INTERESSATI: LA NOZIONE DI "PRIMA ASSUNZIONE"

La novità principale riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici, che risultino di **prima assunzione dal 1° luglio 2026**. Per lavoratore di prima assunzione si intende il soggetto che instaura il primo rapporto di lavoro subordinato nel settore privato dopo il 30 giugno 2026.

Per questi lavoratori il termine per esprimere la scelta sulla destinazione del TFR maturando si riduce sensibilmente: non più sei mesi, come in precedenza, ma **60 giorni**. Decorso inutilmente questo termine, si attiva il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare secondo le modalità previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005.

L'inerzia del lavoratore, va sottolineato, non produce soltanto il conferimento del TFR a una forma pensionistica complementare: può comportare anche l'attivazione della contribuzione datoriale prevista dalla contrattazione collettiva applicata, con conseguenze economiche non trascurabili per l'azienda.

LE TRE SITUAZIONI POSSIBILI PER I LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE

La disciplina non è identica per tutte le categorie di neoassunti. È necessario distinguere tre casi:

1. **lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026**: la mancata scelta entro 60 giorni comporta l'adesione automatica alla forma pensionistica prevista per il nuovo rapporto di lavoro.
2. **lavoratori non di prima assunzione, già iscritti a una forma di previdenza complementare**: la mancata scelta sulla destinazione del TFR può attivare il meccanismo di adesione automatica previsto dall'art. 8, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005, con riferimento alla forma pensionistica collegata al nuovo rapporto di lavoro.
3. **lavoratori non di prima assunzione che dichiarino di non essere iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare**: in assenza di una scelta espressa, l'adesione automatica non opera e il TFR resta disciplinato secondo il regime ordinario applicabile presso il datore di lavoro.

Questa distinzione è decisiva sul piano operativo, perché condiziona l'intero iter di gestione del TFR e obbliga il datore di lavoro ad acquisire, oltre alla dichiarazione sulla natura di "prima assunzione", anche una dichiarazione sull'eventuale adesione pregressa a una forma pensionistica complementare.

L'INFORMATIVA SCRITTA ALL'ASSUNZIONE

Il primo adempimento richiesto al datore di lavoro è la consegna al lavoratore di un'informativa chiara sulle opzioni disponibili in materia di TFR e previdenza complementare, sul termine per effettuare la scelta, sulle conseguenze della mancata manifestazione di volontà e sulla forma pensionistica destinataria dell'eventuale adesione automatica.

In attesa dell'adozione, con decreto interministeriale, della nuova modulistica ufficiale — in particolare del nuovo modello TFR2 — è opportuno che le aziende predispongano fin da ora un'informativa scritta in forma libera, da consegnare al lavoratore insieme alla

documentazione di assunzione. È consigliabile che la comunicazione venga firmata per ricevuta, oppure trasmessa con modalità idonee a provarne data e contenuto, proprio in ragione della rilevanza del termine di decadenza dei 60 giorni.

Va segnalato che il 30 giugno 2026, sul Portale sulla Previdenza Complementare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato pubblicato un draft da utilizzare in via provvisoria, in attesa del modello ufficiale definitivo.

CONTENUTI MINIMI DELL'INFORMATIVA

Sul piano pratico, l'informativa dovrebbe indicare:

- il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;
- il fondo pensione negoziale o collettivo di riferimento;
- la possibilità di destinare il TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore;
- la possibilità di mantenere il TFR secondo il regime ordinario applicabile, in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS, se ne ricorrono i presupposti;
- il termine di 60 giorni per comunicare la scelta;
- le conseguenze della mancata scelta;
- l'eventuale obbligo di versamento del contributo datoriale previsto dal contratto collettivo;
- le modalità di acquisizione della nota informativa e della documentazione del fondo pensione.

IL MONITORAGGIO DEL TERMINE DI 60 GIORNI

La riduzione del termine da sei mesi a 60 giorni impone alle aziende un controllo molto più stretto delle scadenze rispetto al passato. Il datore di lavoro deve essere in grado di

dimostrare, in ogni momento, quando l'informativa è stata consegnata, quando il lavoratore ha ricevuto il modulo di scelta e se la dichiarazione è stata restituita nei termini.

È quindi consigliabile istituire, per ogni assunzione dal 1° luglio 2026, una procedura interna di tracciamento che registri sistematicamente:

- la data di assunzione;
- la data di consegna dell'informativa;
- la data di consegna del modulo di scelta;
- il termine finale dei 60 giorni;
- la scelta espressa dal lavoratore;
- l'eventuale mancata risposta;
- il fondo pensione di destinazione;
- la decorrenza del conferimento del TFR e degli eventuali contributi.

Il mancato presidio di questa scadenza può determinare errori nella destinazione del TFR, omissioni contributive verso il fondo pensione o, nei casi più gravi, contestazioni successive da parte del lavoratore.

L'INDIVIDUAZIONE DEL FONDO DI DESTINAZIONE

Quando il lavoratore non esprime la scelta nei termini e ricorrono i presupposti dell'adesione automatica, il TFR maturando deve essere destinato alla forma pensionistica negoziale individuata dagli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.

Nelle aziende in cui si applicano più contratti collettivi, con conseguente possibile individuazione di più fondi pensione astrattamente competenti, occorre verificare quale sia il fondo negoziale con il maggior numero di adesioni alla data di assunzione del lavoratore, secondo la disciplina dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005.

In mancanza di una forma collettiva idonea, la destinazione residuale è **Cometa**, il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, che ha sostituito il soppresso FondINPS.

LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ DEL FONDO

Un ulteriore passaggio operativo, introdotto dalle istruzioni COVIP del 23 giugno 2026, riguarda l'idoneità del fondo a raccogliere adesioni automatiche. Dal 1° luglio 2026, infatti, le forme pensionistiche complementari possono raccogliere adesioni automatiche solo se coerenti con i criteri minimi stabiliti per i percorsi o le linee di investimento life cycle.

Tali percorsi devono tenere conto dell'età anagrafica dell'aderente e dell'orizzonte temporale al pensionamento, secondo una logica di riduzione progressiva e automatica del rischio finanziario:

- nella **fase iniziale**, l'investimento in titoli di capitale deve essere almeno pari al **50%** della posizione individuale accumulata;
- nella **fase finale**, per gli aderenti prossimi al pensionamento, l'investimento in titoli di capitale non può superare il **20%**.

Per il datore di lavoro, ciò significa che non è sufficiente individuare il fondo previsto dal contratto collettivo applicato: è necessario anche verificare se quel fondo sia effettivamente idoneo a raccogliere adesioni automatiche dal 1° luglio 2026.

Le forme pensionistiche sono tenute a dare notizia, nell'area pubblica del proprio sito web, della propria idoneità (o meno) alla raccolta delle adesioni automatiche. Sul piano operativo, l'azienda o il professionista che la assiste dovrebbe pertanto acquisire e conservare evidenza documentale della verifica effettuata, a tutela in caso di successivi controlli o contestazioni.

IL CONTRIBUTO DATORIALE E L'IMPATTO SUL COSTO DEL LAVORO

L'aspetto più delicato per le aziende riguarda senza dubbio il contributo datoriale. Nei casi in cui l'adesione automatica riguardi lavoratori che, in base al contratto collettivo di

riferimento, beneficiano di contributi contrattuali, tali flussi seguono il regime delle adesioni automatiche.

Ne deriva una conseguenza rilevante: se il contratto collettivo applicato prevede un contributo a carico del datore di lavoro in favore della previdenza complementare, l'adesione automatica può determinare un **incremento strutturale del costo del lavoro**, che si attiva indipendentemente da una scelta consapevole del dipendente.

Per questo motivo, prima del 1° luglio 2026 (e comunque per ogni nuova assunzione successiva a tale data), il datore di lavoro dovrebbe verificare, per ciascun contratto collettivo applicato:

- quale fondo pensione è previsto;
- se il fondo è idoneo a ricevere adesioni automatiche;
- se il contratto collettivo prevede un contributo datoriale;
- in quale misura è dovuto il contributo;
- da quale momento decorre il versamento;
- se il contributo è subordinato anche al versamento di una quota a carico del lavoratore;
- quali procedure di iscrizione e versamento richiede il fondo.

L'AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE PAGHE

La riforma richiede anche un adeguamento delle procedure amministrative interne, in particolare del payroll. Una volta scaduto il termine di 60 giorni senza scelta del lavoratore, se opera l'adesione automatica, il datore di lavoro deve gestire correttamente il conferimento del TFR maturando e l'eventuale contribuzione contrattuale collegata.

In concreto, l'azienda dovrà aggiornare anagrafiche, codici fondo, causali contributive, flussi di versamento e controlli interni. Un caso particolare riguarda le ipotesi in cui il fondo contrattuale non risulti idoneo alla raccolta dell'adesione automatica: in tale eventualità, dovendo operare la destinazione residuale a Cometa, sarà necessario gestire correttamente

anche l'iscrizione a un fondo diverso da quello ordinariamente collegato al contratto collettivo applicato, con le relative implicazioni sui flussi contributivi e sulle anagrafiche di payroll.

CHECK-LIST OPERATIVA PER IL DATORE DI LAVORO

Per ogni assunzione dal 1° luglio 2026, il datore di lavoro dovrebbe seguire questa sequenza di adempimenti:

1. Consegnare l'informativa scritta sulla previdenza complementare.
2. Acquisire la dichiarazione sulla prima assunzione nel settore privato.
3. Acquisire la dichiarazione sull'eventuale adesione già esistente a una forma pensionistica complementare.
4. Consegnare il modulo di scelta sulla destinazione del TFR.
5. Registrare la data di scadenza dei 60 giorni.
6. Verificare il contratto collettivo applicato.
7. Individuare il fondo pensione di riferimento.
8. Controllare se il fondo è idoneo a ricevere adesioni automatiche.
9. Verificare se il contratto collettivo prevede contributi datoriali.
10. Aggiornare la procedura paghe in caso di adesione espressa o automatica.
11. Conservare tutta la documentazione consegnata e ricevuta.

CONCLUSIONI: UNA PROCEDURA DA PRESIDIARE, NON UNA FORMALITÀ

Dal 1° luglio 2026 la mancata scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR non può più essere considerata una semplice inerzia documentale priva di conseguenze. Per il datore di lavoro si tratta ormai di un evento da presidiare attivamente, perché può determinare l'adesione automatica a una forma pensionistica complementare, il conferimento del TFR,

la necessità di verificare l'idoneità del fondo destinatario e l'eventuale attivazione della contribuzione datoriale.

La priorità, per le aziende e per i consulenti che le assistono, è quindi predisporre per tempo una procedura preventiva strutturata, che comprenda: informativa scritta, raccolta delle dichiarazioni del lavoratore, controllo puntuale del termine di 60 giorni, verifica dell'idoneità del fondo e aggiornamento delle procedure paghe. Solo attraverso un presidio sistematico di questi passaggi la riforma può essere gestita senza errori operativi, evitando al contempo di sottovalutare il possibile impatto sul costo del lavoro derivante dall'attivazione automatica della contribuzione contrattuale.

L'Approfondimento

Società di comodo: cause di esclusione e disapplicazione nel Modello REDDITI 2026

PREMESSA

Il quadro RS dei modelli REDDITI 2026 SC e SP contiene un prospetto dedicato alla verifica dell'operatività e alla determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo. Si tratta di un adempimento che riguarda tutte le società di capitali e di persone tenute alla compilazione della dichiarazione dei redditi, salvo che non ricorra una delle cause che escludono o disapplicano la disciplina. Il presente contributo analizza, in chiave operativa, il meccanismo del test di operatività, le regole per la determinazione del reddito minimo presunto e, soprattutto, l'articolato sistema di codici attraverso cui le cause di esclusione e di disapplicazione vanno comunicate nel prospetto RS116 (mod. SC) e RS11 (mod. SP), con il supporto di esempi pratici di compilazione.

1. GLI EFFETTI DELLA QUALIFICA DI SOCIETÀ NON OPERATIVA

La compilazione del prospetto del quadro RS risponde all'esigenza di verificare se la società rientri o meno nella disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30, Legge n. 724/1994. La qualifica di società "non operativa" comporta tre conseguenze di rilievo:

- l'obbligo di dichiarare, ai fini IRES/IRPEF, un reddito non inferiore a quello minimo presunto e, ai fini IRAP, un valore della produzione minimo, quest'ultimo determinato aumentando il reddito minimo delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili;
- la limitazione all'utilizzo delle perdite dei periodi d'imposta precedenti, che nel periodo di non operatività possono essere scomputate soltanto dalla parte di reddito eccedente il minimo;
- per le società di capitali (incluse le srl trasparenti ex art. 116 TUIR), l'obbligo di versare la maggiorazione IRES del 10,50%.

Al ricorrere di specifiche fattispecie, tuttavia, operano cause di esclusione o di disapplicazione che neutralizzano, in tutto o in parte, questi effetti; tali cause vanno comunicate nel modello REDDITI mediante appositi codici.

2. La verifica dell'operatività: il test dei ricavi

Ai sensi del comma 1 dell'art. 30, Legge n. 724/1994, sono considerate di comodo le società la cui somma di ricavi, incremento delle rimanenze e proventi (esclusi quelli straordinari) risulta inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando specifiche percentuali ai titoli e alle partecipazioni, agli immobili e alle altre immobilizzazioni. Le percentuali, modificate dall'art. 20, D.Lgs. n. 192/2024 con decorrenza dal 2024, sono le seguenti.

Aggregato patrimoniale	Percentuale
Titoli e partecipazioni ex art. 85, c. 1, lett. c), d) ed e) TUIR, quote in società di persone, aumentati dei crediti	1%
Immobili (anche in leasing)	3% (0,50% in Comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili categoria A/10 uso ufficio (anche in leasing)	2,50%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti (anche in leasing)	2%
Navi ex art. 8-bis, c. 1, lett. a), DPR n. 633/1972 (anche in leasing)	6%
Altre immobilizzazioni materiali/immateriali (impianti, macchinari, attrezzature, brevetti, marchi, software,	15%

Aggregato patrimoniale	Percentuale
avviamento, costi di impianto e ampliamento, ecc., anche in leasing)	

Ai fini del test di operatività occorre considerare i valori medi dell'esercizio in corso e dei due precedenti, sia con riguardo ai ricavi/incremento delle rimanenze/altri proventi, sia con riguardo ai titoli, agli immobili e alle altre immobilizzazioni.

NOTA BENE — con riferimento agli immobili oggetto di rivalutazione, l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 20.12.2013, n. 101/E e Circolare 27.4.2017, n. 14/E) ha precisato che nella determinazione delle risultanze medie va assunto il valore fiscalmente rilevante nei singoli periodi d'imposta considerati; fino a quando la rivalutazione non produce effetto fiscale, il valore di riferimento resta quello ante rivalutazione. Il medesimo criterio vale per la determinazione del reddito minimo presunto.

3. Il primo triennio di riferimento: l'orientamento della Cassazione

Un aspetto di rilievo riguarda l'individuazione del triennio di riferimento per le società di recente costituzione. Con l'ordinanza 30.7.2025, n. 22007 (relativa a una srl costituita nel 2006, oggetto di accertamento per il 2008), la Corte di Cassazione ha affermato che il test di operatività non può essere effettuato se, oltre al primo esercizio di costituzione, non esiste un ulteriore triennio completo: il primo esercizio sociale va quindi escluso dal computo dei due precedenti.

I Giudici di legittimità fondano tale conclusione su tre argomenti principali:

- la ratio della disciplina è quella di escludere dalla presunzione di reddito i soggetti la cui costituzione, appena avvenuta, rende del tutto plausibile l'inidoneità oggettiva a produrre reddito;
- il primo periodo d'imposta dei soggetti neocostituiti non può assumere rilievo elusivo, poiché la perdita che una società registra in tale fase è fisiologica, dovendo affrontare l'esordio sul mercato con le connesse difficoltà;

- il riferimento normativo alle “risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti” presuppone che i dati considerati siano nel complesso rappresentativi, in modo espressivo e attendibile, della realtà economica dell'impresa.

4. La determinazione del reddito minimo

I soggetti qualificati “di comodo” devono dichiarare un reddito minimo, calcolato applicando agli aggregati dell'attivo patrimoniale le seguenti percentuali.

Aggregato patrimoniale	Percentuale
Titoli e partecipazioni ex art. 85, c. 1, lett. c), d) ed e) TUIR e quote in società di persone, aumentati dei crediti	0,75%
Immobili (anche in leasing)	2,38% (0,45% in Comuni con meno di 1.000 abitanti)
Immobili categoria A/10 uso ufficio (anche in leasing)	2%
Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 2 precedenti (anche in leasing)	1,50%
Navi ex art. 8-bis, c. 1, lett. a), DPR n. 633/1972 (anche in leasing)	4,75%
Altre immobilizzazioni materiali/immateriali (anche in leasing)	12%

NOTA BENE — diversamente da quanto avviene per il calcolo dei ricavi minimi presunti, ai fini della determinazione del reddito minimo rilevano soltanto gli elementi contabili dell'esercizio in corso, e non anche quelli degli esercizi precedenti.

5. Il prospetto RS116/RS11: struttura e logica dei codici

Al sussistere di una causa di esclusione o di disapplicazione, il mod. REDDITI 2026 richiede l'indicazione di uno specifico codice in una delle due caselle dedicate del quadro RS: la casella “Esclusione” (rigo RS116 nel mod. SC, rigo RS11 nel mod. SP) e la casella “Disapplicazione”, posta immediatamente a fianco. Il prospetto prevede inoltre due ulteriori caselle particolari:

- la casella “Start-up”, presente soltanto nel mod. REDDITI SC, riservata alle società c.d. start-up/PMI innovative per indicare la non applicazione, ex artt. 25, comma 2 e 26, comma 4, DL n. 179/2012, della disciplina delle società non operative;
- la casella “Impegno allo scioglimento”, da barrare da parte della società in liquidazione alla data di presentazione della dichiarazione che assuma l'impegno di cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (in generale, entro il 31.10.2027). L'impegno consente la disapplicazione della disciplina per gli ultimi 3 periodi d'imposta e, in tal caso, non va compilata la casella “Disapplicazione”.

Rispetto al mod. REDDITI 2025, a rigo RS116/RS11 non è più presente la casella “IVA”: la sentenza 7.3.2024, causa C-341/22, della Corte di Giustizia UE ha infatti sancito la disapplicazione delle limitazioni all'utilizzo/rimborso del credito IVA previste dal comma 4 dell'art. 30, Legge n. 724/1994, e tale novità è stata recepita nelle istruzioni al modello.

6. Le cause di esclusione — casella 1

Qualora ricorra una causa di esclusione, le relative condizioni vanno verificate con riferimento al solo esercizio 2025 (periodo oggetto della verifica di operatività) e la restante parte del prospetto non va compilata. I codici previsti sono i seguenti.

Cod.	Fattispecie
1	Soggetti obbligati a costituirsi come società di capitali (es. CAF ex artt. 32 ss., D.Lgs. n. 241/1997); codice non previsto nel mod. SP
2	Soggetti nel primo periodo d'imposta, coincidente con l'apertura della partita IVA. Non rientrano le società neocostituite per conferimento, trasformazione, scissione e fusione propria, trattandosi di prosecuzione di un'attività preesistente
3	Società in amministrazione controllata/straordinaria (il riferimento all'amministrazione controllata è superato a seguito della riforma delle procedure concorsuali)
4	Società/enti che controllano o sono controllati da soggetti quotati in mercati regolamentati, e le società da essi controllate anche indirettamente; la delibera di ammissione alla negoziazione deve intervenire entro la chiusura del periodo d'imposta
5	Società esercenti pubblici servizi di trasporto
6	Società con un numero di soci non inferiore a 50, per la maggior parte del periodo d'imposta
7	Società che nei 2 esercizi precedenti (e nell'esercizio di verifica) hanno avuto sempre almeno 10 dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, esclusi i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente
8	Società assoggettate a procedure concorsuali: fallimento, liquidazione giudiziaria/coatta amministrativa, concordato preventivo
9	Società con valore della produzione (macroclasse A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale (bilancio UE); per le

Cod.	Fattispecie
	società di persone e in contabilità semplificata la verifica va effettuata sulle stesse voci, redigendo un apposito prospetto
10	Società partecipate direttamente da Enti pubblici per almeno il 20%, per la maggior parte dell'esercizio
11	Società che conseguono un livello di affidabilità ISA almeno pari a 9 per il 2025 (o media dei punteggi 2024-2025), ex art. 9-bis, DL n. 50/2017 e Provvedimento 22.4.2026, oppure che aderiscono al CPB 2024-2025/2025-2026
12	Società consortili; codice non previsto nel mod. SP

ESEMPI DI COMPILAZIONE

Gli esempi che seguono, tratti dalle istruzioni operative al modello, illustrano la compilazione del rigo RS116 del mod. REDDITI 2026 SC in presenza di diverse cause di esclusione.

Esempio 1 — Società neocostituita (codice 2). La Alfa Srl è stata costituita il 15.11.2025. Per il 2025, primo anno di attività, opera la causa di esclusione contraddistinta dal codice "2". Il rigo RS116 va compilato indicando "2" nella casella Esclusione; la restante parte del prospetto non va compilata.

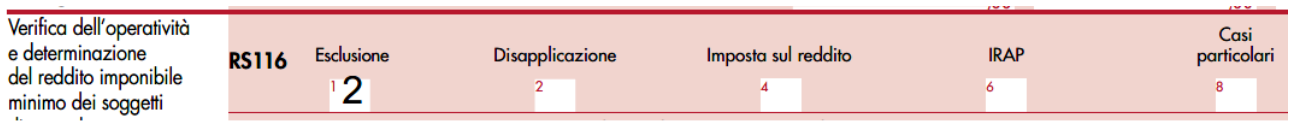

Esempio 2 — Punteggio ISA ≥ 9 (codice 11). La Beta Srl ha ottenuto un punteggio ISA 2025 pari a 9,44 e beneficia pertanto della causa di esclusione contraddistinta dal codice "11". Anche in questo caso la restante parte del prospetto non va compilata.

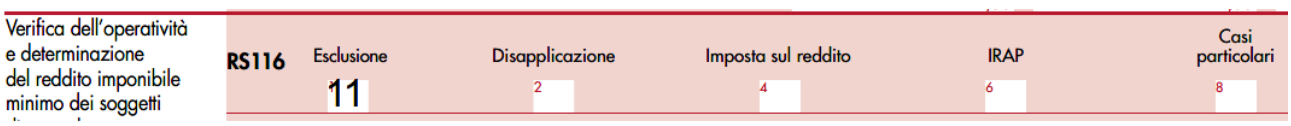

Esempio 3 — Adesione al CPB (codice 11). La Gamma Srl ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 e beneficia della medesima causa di esclusione contraddistinta dal codice “11”, che ricomprende sia il requisito ISA sia l'adesione al CPB. La restante parte del prospetto non va compilata.

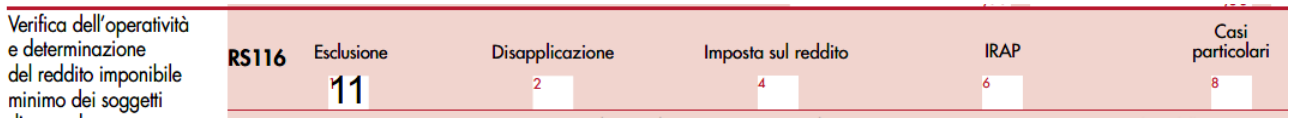

7. Le cause di disapplicazione — casella 2

Le cause di disapplicazione automatica sono individuate dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 14.2.2008, integrato dal Provvedimento 11.6.2012, punto 3. Anche in questo caso le condizioni vanno verificate con riferimento al solo 2025 e, in generale, la restante parte del prospetto non va compilata.

Cod.	Fattispecie
2	Società sottoposte a procedure concorsuali: fallimento, liquidazione giudiziaria/coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria. Opera dal periodo d'imposta precedente all'inizio della procedura i cui termini di presentazione della dichiarazione scadono dopo l'avvio della procedura
3	Società sottoposte a sequestro penale/confisca o con amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, dal periodo di nomina e fino al termine dell'amministrazione giudiziaria
4	Società i cui immobili sono concessi in locazione a Enti pubblici o locati a canone vincolato: disapplicazione parziale, limitata a tali immobili

Cod.	Fattispecie
5	Società che detengono partecipazioni in società non di comodo o escluse dalla disciplina (anche a seguito di interpello): disapplicazione parziale, limitata a tali partecipazioni
6 / 7	Società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello per un precedente periodo d'imposta: disapplicazione parziale, limitata alle circostanze oggettive non mutate. In assenza di obbligo di compilazione del prospetto va indicato il codice “7”
8	Società che esercitano esclusivamente attività agricola ex art. 2135 c.c.
9	Società per le quali adempimenti e versamenti sono stati sospesi/differiti a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza ex art. 5, Legge n. 225/1992: la disapplicazione opera per l'anno dell'evento calamitoso e per quello successivo
99	Società in liquidazione volontaria che, in una dichiarazione precedente, hanno assunto l'impegno alla cancellazione dal Registro Imprese entro il termine della dichiarazione successiva, beneficiando dell'esclusione dalla disciplina per gli ultimi 3 periodi d'imposta

NOTA BENE — per le ipotesi di disapplicazione parziale contraddistinte dai codici “4”, “5” e “6”, il prospetto va comunque compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Se non vi sono altri beni da indicare nelle colonne 1 e/o 4 dei righi da RS117 a RS122 (mod. SC) o da RS12 a RS17 (mod. SP), occorre compilare anche la casella “Casi particolari”.

Se l'impegno allo scioglimento viene assunto per la prima volta nel mod. REDDITI 2026 (con cancellazione dal Registro Imprese entro il 31.10.2027 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), va invece barrata la casella “Impegno allo scioglimento”,

senza compilare la casella “Disapplicazione”: l'esclusione dalla disciplina opera per il 2025, il 2026 e il 2027.

8. L'ESCLUSIONE A SEGUITO DI INTERPELLO — CASELLE 4 E 6

Ove non trovi applicazione alcuna causa di esclusione automatica, l'art. 30, comma 4-bis, Legge n. 724/1994 consente di richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina mediante istanza di interpello, in presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, ovvero del reddito, oppure che non abbiano consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini IVA. L'interpello va presentato entro il termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, ossia entro il 2.11.2026 (il 31.10 cade di sabato).

NOTA BENE — la presentazione dell'interpello c.d. “probatorio”, a seguito delle modifiche apportate all'art. 11, Legge n. 212/2000 dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 219/2023, è riconosciuta soltanto ai soggetti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo ex art. 3, D.Lgs. n. 128/2015, oppure che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti ex art. 2, D.Lgs. n. 147/2015.

Le istruzioni al modello precisano che, se il contribuente ritiene sussistenti le condizioni del comma 4-bis, può ritenere autonomamente non applicabile la disciplina, anche senza aver presentato l'istanza di interpello (per i soggetti non tenuti a presentarla) o pur avendola presentata senza ricevere risposta positiva. Nella casella 4 “Imposta sul reddito”, 6 “IRAP” o 7 del rigo RS116/RS11 va indicato uno dei seguenti codici.

Cod.	Situazione
1	Per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, Legge n. 212/2000: accoglimento dell'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 4-bis, art. 30, Legge n. 724/1994

Cod.	Situazione
2	Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 del citato art. 11: sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il mancato assoggettamento alla disciplina, ovvero, per i soggetti di cui al comma 2, mancata presentazione dell'istanza e sussistenza delle condizioni del comma 4-bis
3	Per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, Legge n. 212/2000: presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni del comma 4-bis

Le caselle 4 e 6 non vanno compilate se la società non risulta di comodo perché i ricavi effettivi superano quelli minimi presunti (test di operatività superato), oppure perché ricorre una causa di esclusione o di disapplicazione automatica ai sensi del Provvedimento 14.2.2008.

A parere di chi scrive, nel caso in cui la società non raggiungesse i livelli di ricavi che generano l'operatività ma ci fossero motivazioni dimostrabili, si consiglia di non presentare l'istanza di interpello, ma di inserire il codice "2" (non si è presentato l'interpello ma ci sono giustificazioni). Questo per evitare che arrivi un rigetto di interpello e poi si debba già litigare con l'Agenzia delle Entrate. Io ci litigherei una sola volta quando l'Agenzia, a seguito della liquidazione della dichiarazione, attivasse una richiesta documentale ex art. 36/ter del DPR 600/1973 e imputasse al contribuente i maggiori redditi da società non operativa.

9. I CASI PARTICOLARI — CASELLA 8

La casella 8 "Casi particolari" può essere compilata soltanto al ricorrere di due specifiche fattispecie, secondo le istruzioni al mod. REDDITI 2026:

- se nel 2025 e nei 2 anni precedenti (2024 e 2023) la società non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto, va indicato il codice "1" e la restante parte del prospetto non va compilata;

- se soltanto nel 2025 la società non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto, va indicato il codice “2” e non vanno compilati i campi “Valore dell'esercizio” e “Reddito presunto” dei righi da RS117 a RS123 (mod. SC) e da RS12 a RS18 (mod. SP).

10. Considerazioni conclusive

Il sistema dei codici previsto nel prospetto RS116/RS11 del mod. REDDITI 2026 riflette la stratificazione, ormai consolidata, delle deroghe alla disciplina delle società di comodo: cause di esclusione legate a caratteristiche strutturali del soggetto (numero di soci, dipendenti, quotazione, procedure concorsuali), cause di disapplicazione automatica individuate in via amministrativa (Provvedimento 14.2.2008) e, infine, la via residuale dell'interpello ex comma 4-bis per le situazioni oggettive non altrimenti codificate. A ciò si affianca, quale novità di rilievo per il periodo d'imposta 2025, la causa di esclusione fondata sul punteggio ISA almeno pari a 9 o sull'adesione al Concordato Preventivo Biennale, che amplia sensibilmente la platea dei soggetti in grado di sottrarsi, legittimamente, alla presunzione di non operatività. Resta comunque essenziale, per il professionista, verificare puntualmente — esercizio per esercizio — la sussistenza dei presupposti richiesti da ciascuna fattispecie, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti in tema di primo triennio di riferimento.

Il suggerimento sopra esposto di non presentare subito istanza d’interpello è legato al fatto che la società potrebbe sfruttare gli orientamenti giurisprudenziali consolidati o di maggiore rilievo al fine di definire il proprio rapporto con l’Amministrazione finanziaria.

Le prossime scadenze

20 luglio 2026

MODELLO REDDITI 2026 – VERSAMENTO

L'art. 6 D.L. 89/2026 stabilisce che chi esercita attività economiche soggette a indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiara ricavi entro i limiti previsti può versare le imposte sui redditi, IRAP e IVA entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni. Le regole valgono anche per chi applica regimi di nuove iniziative produttive, forfettario o partecipa a società, associazioni e imprese con i requisiti richiesti.

IMPOSTE DIRETTE – IRAP 2026

Per i soggetti interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026, termine di versamento del saldo 2025 e del 1° acconto 2026 dell'Irap risultante dalla dichiarazione senza maggiorazione.

ISA - VERSAMENTO

Per i soggetti interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026, termine di versamento dell'Iva, senza la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.

INPS – SALDO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Per i soggetti interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026, termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2025 e acconto 2026 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.

INPS – SALDO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Per i soggetti interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026, termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2025 e del 1° acconto per il 2026, senza maggiorazione.

IVIE - VERSAMENTO

Per i soggetti interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026, termine di versamento in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).

IVAFE - VERSAMENTO

Per i soggetti interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026, termine di versamento in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2025 e 1° acconto 2026, senza maggiorazione (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011.

DIRITTO ANNUALE CCIAA - VERSAMENTO

Per i soggetti interessati dalla proroga prevista dal D.L. 89/2026, termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione.

25 luglio 2026

IVA – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle

	prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
29 luglio 2026	**BILANCIO - DEPOSITO** Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2026.
31 luglio 2026	**ROTTAMAZIONE QUINQUIES - VERSAMENTO** Termine di versamento della 1ª e/o unica rata.